

LIII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1880

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Il deputato Di Sambuy chiede l'urgenza per la petizione 2404. = Giuramento del deputato Romano Giuseppe. = Il deputato Merzario presenta la relazione sul bilancio di prima previsione del Ministero di agricoltura e commercio pel 1881. = Sull'ordine del giorno parlano brevemente i deputati Giovagnoli, Bonghi, Cavalletto e Massari e dicono brevi parole il presidente della Camera ed il ministro di grazia e giustizia. = Sul disegno di legge per la durata trentennaria senza bisogno di rinnovazione di iscrizioni di ipoteche e di privilegi parlano i deputati Panattoni, Luchini Odoardo, Samarelli, il ministro guardasigilli, i deputati Fornaciari, Martellini, Minucci, Bortolucci ed il ministro delle finanze. = Il deputato De Crecchio presenta la relazione sul disegno di legge intorno al modo di raccogliere le prove generiche nei giudizi penali. = Si approva senza discussione il disegno di legge che modifica le circoscrizioni ipotecarie di Modena e di Reggio d'Emilia.*

La seduta è aperta alle ore 2 15 pomeridiane.

Il segretario Capponi legge il processo verbale della precedente seduta, che è approvato.

PETIZIONE.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sambuy sul sunto delle petizioni.

DI SAMBUY. Chiedo l'urgenza per la petizione portante il numero 2404. Il comizio agrario di Torino, cui si unirono con piena adesione molti altri comizi del regno, si rivolge alla Camera per la migliore interpretazione di un articolo della legge 31 luglio 1879 sulla fabbricazione degli alcool.

Il comizio di Torino, mercè la sua intelligente ed operosa direzione, è certo fra quelli che meritano maggiormente il plauso del pubblico, perchè consciamente raggiunge lo scopo per il quale furono istituiti i comizi. Si è preoccupato sempre dello studio della legislazione in rapporto all'agricoltura, e nel caso presente si è fatto carico del danno che si arreca a tutti i proprietari, cui occorre, per la loro industria enologica, di abbruciare in qualche piccola parte le vinaccie.

Con la legge del 31 luglio 1879 si era fatta ragione a questo bisogno degli agricoltori. Invece la direzione generale del macinato ha dato una tale interpretazione all'articolo relativo, che quel van-

taggio ossia *abbuono* sinora mantenuto agli agricoltori, resta assolutamente annullato. Il comizio agrario quindi si rivolge alla Camera; e qualora l'onorevole Presidente credesse che la Commissione, la quale deve riferire sul disegno di legge per la proroga dei termini per l'applicazione dei misuratori dell'alcool (che abbiamo già all'ordine del giorno), potesse occuparsi di questa petizione, io lo pregherei di volerla ad essa trasmettere.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sambuy chiede l'urgenza per la petizione 2404.

Se non vi sono obiezioni, l'urgenza s'intenderà ammessa.

(È ammessa.)

Questa petizione sarà trasmessa, secondo che il regolamento prescrive, e secondo che fa istanza l'onorevole Di Sambuy, alla Commissione per la proroga dei termini per l'applicazione del misuratore degli alcool.

DI SAMBUY. Lascio giudice il presidente se quella Commissione può occuparsene.

PRESIDENTE. Ne sarà giudice la Commissione, perchè io non posso studiare tutto l'argomento, a cui si riferisce la legge, e particolarmente quello a cui si riferisce la petizione. Vuol dire che se la Commissione troverà che quella petizione non è di sua competenza, la rimetterà a quella Commissione che più specialmente dovrà occuparsene.

CONGEDI.

PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti chiede un congedo di giorni 8 per motivi di salute.
(È accordato.)

GIURAMENTO DEL DEPUTATO ROMANO GIUSEPPE.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Romano Giuseppe, lo invito a giurare. (*Legge la formola*)
ROMANO GIUSEPPE. Giuro.

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL BILANCIO DI PRIMA PREVISIONE PER 1881 DEL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Merzario a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MERZARIO, relatore. A nome della Commissione generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'anno 1881. (*V. Stampato, n° 121-A.*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

OSSERVAZIONI SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Giovagnoli.

GIOVAGNOLI. Vorrei pregare la Camera di modificare l'ordine del giorno, per porre subito, dopo la discussione del bilancio di prima previsione per 1881 del Ministero di grazia e giustizia, quella segnata al numero 6 dell'ordine del giorno, sulle modificazioni della legge del 1859 intorno alla composizione e alle attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Questo disegno di legge, già approvato dal Senato, è urgente che sia discusso e risolto dalla Camera per ragioni che io mi asterrò dall'espore, perchè sono facili a comprendersi. Quindi io pregherei che nell'interesse stesso del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale, rimanendo colla spada di Damocle sospesa sul capo, si trova in una condizione di menomata autorità, si voglia porre all'ordine del giorno subito dopo la discussione dei bilanci questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Giovagnoli, ella domanda che questo disegno di legge sia iscritto subito dopo

il bilancio di grazia e giustizia, come ha detto da principio, o subito dopo la discussione dei bilanci?

GIOVAGNOLI. Subito dopo il bilancio di grazia e giustizia, come sta oggi. Se poi sarà pronto qualche altro bilancio, avrà questo la precedenza.

PRESIDENTE. Siccome c'è già pronto un altro bilancio, quello cioè del Ministero dell'agricoltura e commercio, così esso sarebbe discusso prima.

GIOVAGNOLI. Certamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare su questa proposta dell'onorevole Giovagnoli, il quale chiede che dopo i bilanci si discuta subito la legge sul Consiglio superiore della pubblica istruzione.

BONGHI. Se la proposta dell'onorevole Giovagnoli si riduce a questo, non è necessario modificare l'ordine del giorno. Prima di quello da lui indicato, non vi sono che due disegni di legge che non portano nessuna discussione. Perchè non si potrebbero discutere e votare questi prima?

La proposta così com'è non mi pare che possa essere nè appoggiata, nè votata, nè difesa, nè contrastata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Se si parla di urgenza, io faccio notare che prima del disegno di legge per la modificazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ve ne sono altri anche di maggiore urgenza. Il Consiglio superiore della istruzione pubblica già funziona; non si tratta che di portarvi qualche modificazione. Ma la proroga del termine per l'applicazione dei misuratori degli alcool è una proroga urgentissima perchè il termine sarebbe già scaduto.

La legge per la durata trentennaria senza bisogno di rinnovazione di iscrizioni di ipoteche e di privilegi è pure di molta urgenza. Un disegno di legge di grandissima urgenza per me è pure quello del riordinamento delle guardie doganali. Noi abbiamo rialzato tutte le nostre tariffe doganali ed il contrabbando apre nuove breccie dappertutto. È necessario che a tutela delle entrate dello Stato noi ordiniamo il corpo delle guardie doganali in modo da impedire possibilmente questo esoso contrabbando.

Poi faccio osservare che da parecchi anni le provincie di Belluno e di Udine invocano la classificazione tra le strade nazionali di una delle strade Carniche. Non è giusto che quelle provincie sopportino la spesa della sistemazione delle due strade Carniche, mentre evidentemente è di carattere nazionale, ed è quindi un'urgenza di preta giustizia che si discuta il correlativo disegno di legge.

È per ciò che io mi oppongo alla modificazione

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1880

dell'ordine del giorno domandata dall'onorevole Giovagnoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Massari.

MASSARI. Ai disegni di legge urgenti, che l'onorevole Cavalletto ha testè annoverati, io ne aggiungo un altro, che è pure urgentissimo; quello che si riferisce alla tassa di fabbricazione degli olii di seme di cotone e ai dazi di esportazione. È un disegno di legge questo che interessa i proprietari e gli industriali oleari di tutto il regno. Anche l'altro giorno ebbi in pregio di presentare alla Camera una petizione, colla quale si raccomandava la discussione, più pronta che fosse possibile, di questo disegno di legge. Dimodochè, se ci fosse da modificare l'ordine del giorno, io credo che parecchi sarebbero i disegni di legge, che dovrebbero essere anteposti a quello relativo a modificazioni del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, il quale, secondo l'onorevole Giovagnoli, ha sospesa su di sè quella spada di Damocle, che io credeva da un pezzo già logorata.

Fin da ieri avevo intenzione di pregare la Camera di invertire l'ordine del giorno, per dare la precedenza al disegno di legge sulla tassa di fabbricazione degli olii di seme di cotone; ma per riguardo al tempo della Camera (perchè queste discussioni in generale sogliono occupare molto tempo) mi era rassegnato a tacere e ad aspettare che giungesse il turno fissato dall'ordine del giorno.

Ed anche oggi credo che, nell'interesse di tutti e nell'interesse dell'andamento e della speditezza delle nostre discussioni, valga molto meglio lasciare le cose come sono e passare all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Intanto io constato che questa gara di urgenze diverse non fa che giustificare la compilazione dell'ordine del giorno quale è stata fatta dal presidente. (*Benissimo!*) Poi, siccome la domanda dell'onorevole Giovagnoli non viene ad un risultato pratico, inquantochè i bilanci hanno già, per deliberazione della Camera, la precedenza su tutte le altre leggi ed anche su quella, di cui egli invoca la sollecita discussione, e vi sono due leggi, che per comune consenso non daranno luogo a discussione, così io pregherei l'onorevole Giovagnoli di voler ritirare la sua proposta.

GIOVAGNOLI. La ritiro; ma domando che mi permetta di dire solamente due parole all'onorevole Bonghi ed all'onorevole Cavalletto.

L'onorevole Bonghi ha detto che i disegni di legge, che precedono quello, per il quale io domandavo la modificazione dell'ordine del giorno, non possono dar luogo a lunga discussione.

Ma, veramente, se dovessi trarre argomento, per

giudicare della verità di quello che afferma l'onorevole Bonghi, da quello che egli fece ieri, questo argomento mi mancherebbe, perchè l'onorevole Bonghi stesso mi ha provato che sopra disegni di legge semplicissimi, come erano quello per la proroga dei termini per la vendita dei beni ex-ademprivili in Sardegna, e quello per la dichiarazione fra l'Italia e la Serbia, egli ha saputo parlare otto volte... (*Ilarità*)

PRESIDENTE. Ha esercitato un suo diritto.

GIOVAGNOLI. ed ha impedito alla Camera di approvare, molto più presto di quello che avrebbe dovuto, questi semplicissimi disegni di legge.

BONGHI. Chiedo di parlare per un fatto personale.

GIOVAGNOLI. Quindi non mi sembrerebbe, da questo punto di vista, tanto strano l'aver io domandata una modificazione dell'ordine del giorno, appunto perchè questi due semplici disegni di legge, uno per la proroga del termine per l'applicazione dei misuratori dell'alcool, e l'altro sulla durata trentennaria, senza bisogno di rinnovazione d'iscrizioni di ipoteche e di privilegi, potrebbero andare per le lunghe, per molti e molti giorni. Ecco perchè io avevo fatto quella domanda.

In quanto poi all'onorevole Cavalletto, mi permetta che io gli faccia osservare essere verissimo che il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona; ma veramente non si potrebbe giudicare che funzioni molto bene, dal momento che un ramo del Parlamento così assennato, come è il Senato, ha creduto apportarvi delle modificazioni. Non è da ritenersi quindi che non sia di tanta urgenza, come sembra credere l'onorevole Cavalletto, la discussione di questo disegno di legge.

Del resto, fatte queste poche considerazioni, non ho nessuna difficoltà di rassegnarmi alla volontà dell'onorevole presidente, e di lasciare le cose come sono.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare per un fatto personale. (*Oh! oh!*)

BONGHI. L'onorevole Giovagnoli chiamò il parlare in questa Camera impedire che la Camera voti.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Ho già corretto io dicendo che ella era nel suo diritto.

BONGHI. Ora, io credo ad ogni modo di essere stato assolto dal peccato che commisi ieri, impedendo che la Camera votasse, considerato quello che ha commesso oggi l'onorevole Giovagnoli (*Ilarità*), impedendo che la Camera procedesse subito alla discussione del bilancio.

GIOVAGNOLI. Molto più piccolo il mio, molto più piccolo!

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1880

VILLA, *ministro di grazia e giustizia*. Io non so se debba avventurarmi, dopo questi precedenti, ad esporre un desiderio, che io aveva in animo di manifestare.

È all'ordine del giorno un disegno di legge, il quale non darà certamente motivo a gravi e lunghi contrasti, ma però è di un interesse generale, ed è urgentissimo che la Camera lo discuta. Parlo del disegno di legge che si riferisce alla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie. (*Approvazioni*) Scade colla fine del dicembre il termine utile per queste rinnovazioni; ed è proposito del Governo di proporvi, come venne anche da parecchi deputati proposto, un termine più lungo perchè queste rinnovazioni si possano fare.

Io vorrei pregare la Camera che prima di passare alla discussione del bilancio di grazia e giustizia volesse occuparsi di questo disegno di legge. (*Sì! sì!*) È cosa questa che si riferisce all'amministrazione della giustizia, e discutendolo ora ci troveremo per così dire nel campo della discussione generale, che precede i bilanci.

È urgente del resto il bisogno di calmare le inquietudini di coloro, e non son pochi, che si lasciarono cogliere dal tempo e non si sottoposero ancora alle prescrizioni della legge. Aggiungo che c'è anche impegnato l'interesse dello Stato, imperocchè grandissimo è il numero delle iscrizioni, che dovrebbero ancora essere rinnovate nell'interesse delle pubbliche amministrazioni.

Io pregherei quindi la Camera di discutere questo breve disegno di legge, e in questo modo sgombrarci la via alla discussione del bilancio. (*Sì! sì!*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro chiede che voglia la Camera modificare l'ordine del giorno e proporre ad ogni altra discussione quella sul disegno di legge per la durata trentennaria senza bisogno di rinnovazione di iscrizione, di ipoteche e di privilegi.

Metto ai voti questa proposta dell'onorevole ministro di grazia e giustizia. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA DURATA TRENTENNARIA, SENZA BISOGNO DI RINNOVAZIONE DI ISCRIZIONE, DI IPOTECHE E DI PRIVILEGI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la verifica dei poteri; ma non essendo stata presentata nessun proposta, secondo la deliberazione presa testè, passeremo al n° 5, per la durata trentennaria delle ipoteche e dei privilegi.

Domando all'onorevole ministro se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione, o se mantiene quello del Ministero.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono perfettamente d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

SOLIDATI TIBURZI, *segretario, legge*:

« *Articolo unico*. Le nuove iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche, che siano state effettuate in relazione alle disposizioni transitorie contenute nei due capoversi dell'articolo 38 del regio decreto 30 novembre 1865, n° 2606, esteso anche alla provincia romana col regio decreto 27 novembre 1870, numero 6030, e nell'articolo 34 del regio decreto 25 giugno 1871, n° 284 (serie 2^a), per le provincie della Venezia e di Mantova, conservano il privilegio e la ipoteca per trenta anni dalla loro data e non hanno bisogno di essere rinnovate prima della scadenza di questo termine. »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione dell'articolo unico.

Ne do lettura. (*Vedi sopra*)

Ha facoltà di parlare sull'articolo unico l'onorevole Panattoni.

PANATTONI. Signori! Sotto modeste apparenze, la legge che ci occupa ha commossi importanti interessi, che parvero per essa pregiudicati. La Camera non può avere dimenticata la petizione deliberata nel comizio dei possidenti dell'agro pisano.

Questa legge essenzialmente dichiarativa destò nella stessa Commissione ragione di *tenace dubbio*: mentre ad essa parve doversi porre il problema: Se quelle iscrizioni che già furono riaccese anteriormente al Codice in armonia delle nuove disposizioni per esso apportate, dovessero avere la durata ordinaria dei 30 anni pel nuovo Codice inaugurata; oppure dovessero subire il diverso periodo segnato dall'articolo 41 delle disposizioni transitorie.

La Commissione ha creduto di estendere il beneficio della legge comune alle iscrizioni del Veneto e di Mantova; ha pensato all'opposto di doverlo negare alle iscrizioni riaccese in Toscana in armonia con i criteri della nuova legge, prima che questa si promulgasse. Tali iscrizioni sarebbero (se ciò fosse) oggimai al termine presunto della loro rinnovazione.

Questo il problema, che io pongo a voi: le norme prefisse dall'articolo 41 delle *disposizioni transitorie* si applicano alle iscrizioni toscane? L'arti-

colo 41 si ispira a considerazioni di indole generale; si riferisce cioè alle anteriori legislazioni. Stabilita la necessità di uniformità delle forme e del tipo, si vollero rinnovate quelle iscrizioni, cui le legislazioni anteriori assegnavano un termine; e la rinnovazione si impose entro il periodo fissato dalla rispettiva legge anteriormente in vigore nella speciale regione d'Italia, cui la iscrizione si riferiva. E poichè talune legislazioni anteriori, a fronte di certe iscrizioni speciali, ammettevano la dispensa da una qualunque rinnovazione, volle il ricordato articolo 41 che a codeste iscrizioni, oggetto un tempo di cosiffatta dispensa, fosse assegnato un termine di 15 anni per la futura loro durata. Talchè due configurazioni distinte ebbe in mira l'articolo 41 delle disposizioni transitorie, come eccezione alla regola generale, che portava la durata della iscrizione al trentennio: l'una, cioè, che la iscrizione avesse già in sè il principio di rinnovabilità nei limiti di un periodo assegnato dalla legge anteriore: l'altra che si trattasse di caso di speciale dispensa per quella legge già conferita al principio generale di rinnovazione delle iscrizioni.

Ebbene, le iscrizioni toscane, governate dall'editto del 1836, non avevano limite di durata. L'editto toscano portava la durata per un tempo indeterminato, non prevedendo altro limite che la prescrizione. Talchè ben può dirsi che, per questa parte, le iscrizioni toscane sfuggano nella prima configurazione dell'articolo 41; mancando l'elemento del termine per la rinnovazione, non imposta dalla legge anteriore. E del pari non possono classificarsi nella seconda configurazione dell'articolo stesso, quella cioè che a una speciale anteriore dispensa si riferisce; non potendo concepirsi occasione di dispensa là dove era una legge, che tutte in una norma comune abbracciava le iscrizioni, a tutte egualmente attribuendo efficacia, senza limite determinato di tempo.

Ecco perchè, o signori, noi pensiamo che le iscrizioni toscane le quali si sono uniformate, prima della sua promulgazione, alle modalità imposte dal Codice, non devono oggi andare soggette a rinnovazione.

Il nuovo Codice tentando rispondere ai bisogni della scienza e degli svolgimenti economici dell'età nostra, ha voluto unificato il sistema ipotecario, facendone poggiare la base su la uniformità dei preceetti eguali per ogni regione della penisola: la specificazione dei dati, e la pubblicità.

Ora queste condizioni erano state adempiute già per le iscrizioni, che in Toscana per la legge dell'8 luglio 1860 si rinnovarono; quindi piena conformità di quelle iscrizioni, a fronte delle modalità dalla

nuova legge introdotte: necessità quindi che le iscrizioni toscane si comprendano nel principio generale dell'articolo 2001 del Codice civile, che la durata della iscrizione estese ai 30 anni.

Questo idealmente, e per le tradizioni storiche, il significato da attribuirsi alle *disposizioni transitorie* del Codice. Questa la condizione delle iscrizioni toscane. Questa la ragione giuridica e storica delle nostre proposte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

LUCHINI ODOARDO. Senza contrastare quello che l'onorevole Panattoni ha esposto, permetta la Camera che io le presenti la questione sotto un altro aspetto, anche a spiegazione della proposta aggiunta di due articoli, presentata da alcuni colleghi e da me.

Gli articoli sarebbero i seguenti:

« Art. 2. Il termine stabilito dal secondo capoverso dell'articolo 41 del decreto legislativo del 30 novembre 1865, n° 2606, è prorogato a tutto giugno 1881.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma questo viene dopo.

LUCHINI ODOARDO. « Art. 3. Per ogni rinnovazione delle iscrizioni indicate nel citato secondo capoverso dell'articolo 41, qualunque sia il titolo e la somma per cui furono accese, e qualunque sia il numero degli iscriventi che le rinnovano e di coloro a carico dei quali vengono rinnovate e, ancorchè nella primitiva iscrizione o nella rinnovazione concorrano più e diversi titoli di credito contro un medesimo debitore, il conservatore, oltre il rimborso delle tasse di bollo sui registri ipotecari, percepirà:

« a) A beneficio del pubblico erario, il diritto fisso di lire una;

« b) Per il suo emolumento lire una; più lire 0 25 per l'annotazione sul registro generale d'ordine. »

La legge quale è stata proposta dall'onorevole guardasigilli e dalla Commissione, che noi pienamente accettiamo, è legge declaratoria.

L'onorevole Panattoni ha proposto un emendamento, che è anch'esso di indole declaratoria, per spiegare che anche le iscrizioni prese in Toscana in ordine alla legge del 1860 conservano la loro efficacia per 30 anni. Se si dovessero prendere di mira soltanto le iscrizioni ipotecarie toscane, potremmo fermarci qui. Noi però ci siamo occupati anche delle condizioni di altre provincie.

Il Codice impone l'obbligo della rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie entro il termine di 30 anni.

Nelle disposizioni transitorie è posto come regola

che la rinnovazione debba aver luogo nel termine stabilito dalle leggi anteriori. Però nell'articolo 41 di queste disposizioni transitorie è detto: « quelle fra le anzidette iscrizioni che, secondo le leggi anteriori, fossero dispensate dalla rinnovazione, ma vi siano soggette secondo il nuovo Codice, debbono rinnovarsi nel termine di 15 anni computabili dalla attuazione del medesimo. »

Così debbono essere rinnovate nel 1880.

Secondo questa disposizione, quali iscrizioni ipotecarie sarebbero soggette a rinnovazione entro il corrente anno? Per le antiche provincie, le iscrizioni ipotecarie de' minori, degl'interdetti, dei figli di famiglia verso i loro amministratori, tutori e curatori; le iscrizioni ipotecarie del Tesoro, delle comunità, dei luoghi pii, delle pubbliche amministrazioni in genere verso gli amministratori, i gestori, i contabili; per le provincie ex-pontificie, si hanno gli stessi titoli e cause, più le iscrizioni ipotecarie a favore delle chiese, e le iscrizioni delle donne sui beni della successione per la dote loro dovute dai maschi escludenti. Tutte queste iscrizioni ipotecarie, per le disposizioni del Codice albertino e del Codice gregoriano erano dispensate dall'obbligo generale della rinnovazione.

Quanto alla Toscana ed alle provincie modenesi, esse si trovavano in una condizione speciale: non vi era l'obbligo della rinnovazione delle iscrizioni. Quest'obbligo poteva essere imposto volta per volta che il legislatore lo avesse creduto opportuno con una legge *ad hoc* che egli si riserbava di fare. In Toscana colla legge del 17 marzo e coll'altra legge dell'8 luglio 1860, delle quali ha parlato alla Camera l'onorevole Panattoni, la generale rinnovazione venne ordinata, e con esse, in specie colla legge dell'8 luglio 1860, si attuò completamente quel sistema ipotecario, che il nuovo Codice non fa che estendere a tutte le provincie del regno.

Ora per le iscrizioni ipotecarie delle provincie toscane e delle provincie modenesi non soggette a rinnovazione si chiedeva da quando comincerà il termine per la rinnovazione, cioè il termine di trenta anni prescritto dal Codice? Canone di diritto transitorio (applicato anche in materia di prescrizione) è che tutte le volte che una legge nuova stabilisce un termine perentorio che la vecchia non stabiliva, il termine decorra dalla data della applicazione della legge, cosicchè i trent'anni, secondo codesto canone di diritto transitorio, avrebbero cominciato a decorrere dal 1° gennaio 1866. Per escludere però l'applicazione di codesta regola, si oppose l'articolo 41 delle disposizioni transitorie, articolo del quale mi sono onorato di dar lettura alla Camera. Ma per escludere alla sua volta anche l'applicazione

di codesto articolo si diedero diverse risposte. Si disse dapprima che dove non si deroghi espressamente alla regola, non si può argomentare per analogia.

Quell'articolo inoltre parla di iscrizioni ipotecarie dispensate; e poichè nelle provincie di Modena e di Toscana non c'era l'obbligo di rinnovazione, così non si può intendere che fosse applicabile alle iscrizioni toscane e modenesi perchè dispensa da un obbligo che non esiste; ciò non è concepibile. Si disse ancora che mancava la ragione dell'applicazione dell'articolo 41, dal momento che in quelle provincie (nella Toscana almeno) si aveva già il sistema ipotecario perfettamente identico a quello che il Codice civile ha esteso a tutte le altre. Si aggiunge finalmente che la locuzione dell'articolo 41 aveva la sua ragione di essere tutt'affatto speciale riferendosi la medesima alla disposizione del Codice albertino e del Codice gregoriano, che parla appunto di dispensa. Cosicchè di legge interpretativa, se si fosse trattato solo delle provincie toscane e modenesi se ne sarebbe potuto fare a meno. Ma tuttavia da ogni parte si richiese una legge interpretativa.

Il dubbio era sorto; l'opinione contraria era stata manifestata anche in atti ufficiali. Una circolare ministeriale, per esempio, emanata sotto il Ministero dell'onorevole Taiani, interpretava la disposizione transitoria in senso diverso da quello che ho esposto alla Camera. In materia ipotecaria non si possono lasciare dubbiezze, poichè la giurisprudenza risolve i dubbi purtroppo quando non c'è più modo a riparare.

In questo stato di cose la giustizia, l'equità almeno, consigliavano due vie: o agevolare la rinnovazione, o dichiarare per legge l'efficacia trentennale di tale disposizione, e l'onorevole Panattoni ha proposto in un'aggiunta all'articolo 1° che si dichiarasse appunto l'efficacia trentennale anche delle iscrizioni prese in ordine alla legge toscana.

Noi certamente, se dovessimo considerare l'interesse delle provincie toscane soltanto, non avremmo nessuna difficoltà d'acconsentire senz'altro alla proposta dell'onorevole Panattoni, la quale forma il nostro desiderato; si tratta di dispensa da tutte le noie, da tutte le cure, da tutte le spese della rinnovazione, e questo è certamente un vantaggio. Ma poichè, come dice il proverbio, l'ottimo è molte volte nemico del buono, così abbiamo pensato anche al peggio, e ci siamo contentati del poco.

Per non essere indiscreti noi non chiediamo esenzione alcuna, dall'obbligo della rinnovazione, noi, (e in questo consiste un'essenziale differenza colla proposta dell'onorevole Panattoni) noi non vogliamo una legge interpretativa, si faccia ognuno giudice a

suo rischio e pericolo dell'opportunità di rinnovare l'iscrizione ipotecaria.

Ma poichè nessuno, per poco che sia diligente, vorrà, crediamo, assumere questo rischio, e tutti rinnovano le iscrizioni, per questa ragione appunto proponiamo che la rinnovazione sia soggetta ad una tassa fissa piuttostochè alla tassa proporzionale; ed in questa sostanzialmente consisterebbero tutte le agevolanze che noi domandiamo.

Le provincie toscane e modenesi se ne avvantaggerebbero per ogni specie d'iscrizione. Per le antiche provincie e per le provincie ex-pontificie, se ne avvantaggerebbero le pubbliche amministrazioni, i luoghi pii e tutti quei creditori, le ipoteche a favore dei quali erano, per il titolo e carattere speciale, dispensate dalla rinnovazione. Ragioni di equità e di giustizia, ci pare consiglino questa agevolanza.

In primo luogo è a dubitarsi assai, per lo meno (se non si volessero accogliere tutte le dimostrazioni fatte dall'onorevole Panattoni), della necessità di questa rinnovazione, *in dubiis abstinere*, dicevano gli stoici; e questa regola ricorderò all'onorevole Magliani, sebbene i ministri di finanza, in genere, non abbiano l'abitudine, *in dubiis*, di seguirla.

Prescindendo da questo, vi sono altre potenti ragioni di equità. Trattasi di disposizioni eccezionali e transitorie; e se si accoglie l'articolo 1 della legge proposto dal Ministero e dalla Commissione, il quale dispensa, interpretando le disposizioni transitorie, da tutte le noie e spese della rinnovazione, è giusto che a chi si trova in condizioni consimili si agevolino, per lo meno, coteste rinnovazioni; si sostituisca la tassa fissa di una lira alla tassa proporzionale.

Non vi sarà una gran perdita per le finanze. La minor tassa sarà compensata certamente dalla maggior quantità d'iscrizioni che avranno luogo. Si tratta poi, si noti bene, di dispensare soltanto dalla tassa proporzionale ipotecaria; le nuove iscrizioni rimarrebbero soggette a tutte le altre tasse a profitto dell'erario.

Noi abbiamo proposta anche una proroga dei termini formulata nell'articolo 2. Di regola, siamo tutti d'accordo nel deplorare le proroghe ai termini perentori stabiliti dalla legge: non avvezzano troppo al rispetto per la legge, non favoriscono troppo l'educazione giuridica del popolo. Ciò concordando, mi pare di aver concesso tutto.

Ma d'altra parte bisogna pensare che ogni cosa ha il suo dritto e il suo rovescio; è d'uopo por mente al danno gravissimo che ne avverrebbe se una proroga di sei mesi o di un anno non fosse concessa. Trattasi di materia ipotecaria; trattasi di tutelare specialmente i diritti di persone che sono sotto l'altra amministrazione o tutela; che hanno, è vero, il

diritto di rivalsa verso gli amministratori, ma un diritto che può spesso volte riuscire illusorio. Eppoi abbiamo tali precedenti in materia di proroga, che sarebbe veramente, pare a me, una durezza non concedere questa.

Inoltre vi ha anche una ragione speciale al caso nostro, ed è quella dipendente dall'incertezza dell'obbligo; e il paese era stato informato della pendenza di disegni di legge interpretative. Questo dubbio è stato lungamente agitato; la questione è stata data come dubbia anche in documenti ufficiali. E coteste ragioni che consigliano la proroga, pare a me che confutino altre obiezioni che si potrebbero fare alla nostra proposta, che cioè molti abbiano già rinnovato l'iscrizione e che oggi il nostro provvedimento sia inutile, ovvero che sia come un premio ai più negligenti, a coloro cioè che tardarono a fare la rinnovazione. Un premio ai negligenti si avrebbe quando l'obbligo fosse stato certo; ma quando quest'obbligo è incerto e soggetto a tante discussioni è, io credo, dovere di ogni prudente padre di famiglia, di ogni buon amministratore lo attendere che il dubbio, finchè c'è tempo, si chiarisca. Per quel che concerne le provincie toscane, posso assicurare la Camera che quasi tutte le pubbliche amministrazioni in questo stato di cose si sono astenute dal rinnovare l'iscrizione. Esse ansiose attendono l'esito delle proposte che presentammo alla Camera fino dallo scorso luglio, e che ci auguriamo vorrà oggi nella sua giustizia ed equità sanzionare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serena. Non è presente?

(Il deputato Serena accenna di non aver chiesto di parlare.)

Trovo il suo nome scritto qui.

L'onorevole Samarelli ha facoltà di parlare.

SAMARELLI. Io propongo un emendamento all'articolo.

PRESIDENTE. Perfettamente. Ha facoltà di parlare.

SAMARELLI. Siamo in presenza di una legge d'interpretazione. Io credo che provvidamente il ministro sia venuto a proporla alla Camera, per le ragioni che sono così ampiamente svolte nella relazione che la precede. Però non vorrei che la legge d'interpretazione andasse soggetta a novelli dubbi, e quindi a novelle interpretazioni. Io quindi stimo che, a maggiore schiarimento, all'articolo unico si debba fare un'aggiunta.

L'articolo è espresso così: « Le nuove iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche, che sieno state effettuate in relazione alle disposizioni, ecc., conservano il privilegio e l'ipoteca per trenta anni dalla loro data. » Fin qui la legge è chiarissima. Poi soggiunge: « E non hanno bisogno di essere rinno-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1880

vate prima della scadenza di questo termine. » Quest'ultima parte dell'articolo nel modo con cui è espressa farebbe supporre che anche quando gli effetti della iscrizione ipotecaria si vogliano protrarre senza interruzione, al di là del trentennio, bisognerà aspettare che scorra tutto il termine degli anni trenta prima di rinnovarla.

Ad allontanare questo dubbio che è surto in me ed in altri, ed a rendere più preciso il concetto della legge, ho fatto la proposta che ho avuto l'onore di mandare alla Presidenza. Essa è espressa nel modo seguente:

« Per essere però conservate anche dopo il trentennio bisogna rianovarle prima che scorra l'intero termine di anni trenta, a senso dell'articolo 2001 del Codice civile. »

Non occorre che svolga di più la facile mia proposta, poichè spero che così il signor ministro come la onorevole Commissione l'accetteranno di buon grado.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prima di scendere all'esame delle proposte che vennero fatte e dall'onorevole Panattoni, e dall'onorevole Luchini, e dall'onorevole Samarelli, mi permetta la Camera che io cerchi di fissar bene e colla maggior esattezza il carattere ed il concetto della legge che vi ho presentata. Mi pare necessario il farlo perchè gli oratori che mi hanno preceduto parmi non abbiano esattamente afferrato lo spirito che informa il progetto sul quale siete chiamati a deliberare.

La legge è legge d'interpretazione, quali sono le ragioni che la rendono necessaria?

Il Codice italiano (voi lo sapete) portò ai vari sistemi ipotecari, che erano in vigore nelle varie provincie d'Italia, profonde mutazioni. Il legislatore italiano istituì un unico regime ipotecario che ha per fondamento i grandi principii della specialità e della pubblicità. Il Codice italiano volle non solo che l'ipoteca fosse speciale e pubblica, ma che la iscrizione sua nei pubblici registri venisse di tratto in tratto rinnovata; e dichiarò quindi che le iscrizioni ipotecarie avevano la durata di 30 anni. Ma queste disposizioni del Codice italiano, o signori, non potevano riferirsi che alle iscrizioni ipotecarie, che prendevano vita sotto il suo impero.

Costituito il regime ipotecario del nuovo regno, il legislatore doveva rivolgere il suo pensiero a riordinare ciò che rimaneva del passato; nel quale trovava iscrizioni ipotecarie di diversa modalità, di diversa natura soggette o no a rinnovazione.

Questo passato bisognava liquidarlo presto; bisognava fare che tutto questo avanzo delle legisla-

zioni passate avesse poco per volta a scomparire e l'iscrizione ipotecaria, questo istituto di tanta importanza, venisse ad assumere, anche per ciò che si riserva alle iscrizioni già esistenti in vista delle antiche leggi, l'immagine, i contorni, il tipo vero ed unico, che oramai il Codice italiano voleva imprimerle. La necessità quindi di una legge transitoria, a quale provvedesse al passato, coordinandolo a poco a poco col nuovo istituto.

E la legge transitoria cercò di provvedervi per mezzo di due essenziali disposizioni. La legge transitoria considerò prima di tutto quelle iscrizioni, le quali mancavano della sostanziale caratteristica della specialità e della pubblicità e dispose coll'articolo 39 che tutte le iscrizioni, che non apparivano prese per una determinata somma, nè erano stabilite su determinati fondi, dovessero essere riscritte entro il termine di due anni, che poi venne prorogato fino al 1870 nella nuova forma stabilita dal Codice italiano.

Questo primo provvedimento transitorio mirava adunque a convertire le iscrizioni vaghe ed indeterminate quali erano in alcune provincie, in vere iscrizioni speciali quali le voleva il Codice italiano. Ma ciò non bastava; bisognava anche stabilire il termine dal quale dovesse decorrere il nuovo stadio di trent'anni che le nuove iscrizioni ipotecarie riscritte dovevano assumere per entrare nella grande famiglia delle iscrizioni, quali erano stabilite dal Codice italiano e la legge transitoria vi provvede coll'articolo 41.

Il legislatore con quell'articolo 41 che cosa fa? Egli prende a considerare le iscrizioni che erano avvenute secondo le antiche leggi vigenti nelle diverse provincie, e trova che queste iscrizioni o erano perpetue, non soggette cioè a rinnovazioni, o erano rinnovabili, talune nel termine di dieci, talune nel termine di quindici anni.

Ciò posto il legislatore stabilì che, trattandosi di iscrizioni le quali, secondo la legge anteriore, erano rinnovabili, queste dovessero rinnovarsi secondo le nuove forme del Codice italiano nei termini stabiliti da quella legge, sotto il di cui impero erano note, nel termine cioè di dieci o di quindici anni; che le iscrizioni invece che non erano rinnovabili dovessero pure rinnovarsi colle nuove forme del Codice italiano nel termine di quindici anni, termine massimo che era stabilito nelle varie legislazioni italiane per le iscrizioni soggette a rinnovazione. E noi ci troviamo oggi appunto allo scadere dei quindici anni.

Quale è il dubbio che sorse, e per cui fu necessaria la legge? Il dubbio sorse per l'interpretazione dell'articolo 38 della legge transitoria in relazione

col successivo articolo 41. Quei tali che hanno reiscritte le loro ipoteche per specializzarle a termini dell'articolo 38 della legge transitoria sono ancora in obbligo di rinnovarle secondo il prescritto dall'articolo 41? In una parola le ipoteche reiscritte colle modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 38 di detta legge devono ancora essere rinnovate per conseguire l'efficacia del periodo trentennario stabilito dal Codice?

Questo fu il dubbio che sorse e da molte parti si reclamò contro il supposto che il legislatore avesse voluto aggiungere all'obbligo della reiscrizione quello della rinnovazione.

E difatti la reiscrizione colla quale si specializzavano le iscrizioni doveva effettuarsi mentre già il Codice italiano era in esecuzione. Erano adunque iscrizioni che traevano la loro forza dalla nuova legge, e venivano quindi a collocarsi sotto il disposto dell'articolo 2001, dal quale è detto, che le iscrizioni fatte sotto l'impero del Codice italiano hanno la durata di 30 anni.

Ed il Ministero non poteva non esprimere il suo avviso che coloro che avessero reiscritto le loro ipoteche nei modi voluti dal Codice italiano fossero dispensati dalla rinnovazione, avviso che era conforme all'opinione di autorevoli giureconsulti e che aveva anche il conforto di giudicati della Suprema Corte di cassazione; ma se la questione non mi pareva dubbia, io sentiva poi che troppo gravi erano gli interessi perchè cessassero ad un tratto le incertezze che il timore di possibili danni aveva suscitato. Io dovetti convincermi che a dissipare ogni inquietudine, a ridonare la sicurezza non vi era che un partito, quello cioè di attingere alle fonti più pure, alla interpretazione della legge: quello di provocare un'interpretazione autentica, la quale ponesse fine ad ogni timore e per la quale si stabilisse in termini chiarissimi che le reiscrizioni seguite secondo la disposizione dell'articolo 38 non erano più soggette alla rinnovazione stabilita dall'articolo 41. Tale è il concetto della legge che vi fu proposto.

Ma gli onorevoli preopinanti vogliono ben altro. Essi non vogliono soltanto interpretare la legge che è in vigore, essi vogliono uscire dal campo della interpretazione per entrare in quello delle dichiarazioni, delle nuove disposizioni.

Ora io non credo di poterli seguire, prima di tutto, per una questione di metodo; in secondo luogo, per ragioni di merito, che, a mio avviso, escludono assolutamente la possibilità che la Camera sancisca gli emendamenti che furono da essi presentati.

Questione di metodo. Ma, quando si tratta di in-

terpretare una legge, il legislatore non offende i diritti e gli interessi acquisiti; la legge è, e rimane la stessa. Altra cosa è invece quando si vuole aggiungere ad una legge già in vigore.

Le modificazioni che si introducono possono offendere, turbare, sconvolgere; è necessario, in queste cose, uno studio attento, un esame profondo di ogni parte della legge. Non si tratta soltanto di chiarir ciò che il legislatore ha già scritto, si tratta di giudicare se le nuove disposizioni siano in armonia coi principii e colle norme alle quali la legge s'informa; la procedura nell'uno e nell'altro caso è, e deve essere diversa.

Ma esaminiamo il merito della proposta. È vera la censura mossa dall'onorevole Panattoni, e sono giuste le querele che egli faceva sentire per riguardo alle iscrizioni della Toscana, e che ebbero luogo in virtù della legge del 1860? La Toscana era retta, in materia ipotecaria, dal *motuproprio* del 1836; secondo questo *motuproprio* le iscrizioni non si rinnovavano a periodi determinati, ma il principe si era riservata la facoltà di determinare quando e come si dovessero rinnovare.

Non mi consta che sotto il regime toscano avvenissero rinnovazioni; accadde però questo: che il Governo provvisorio della Toscana, volendo procedere ad una generale liquidazione delle iscrizioni ipotecarie e liberare le proprietà dai vincoli innumerevoli che apparentemente le gravavano e che non avevano più alcun valore, colla legge del 1860 prescrisse che tutte le ipoteche dovessero essere rinnovate nel termine da essa stabilito.

Il Governo italiano accettò il concetto; con altra legge il perfezionò e trasse a compimento. Le iscrizioni ipotecarie toscane, che non erano state mai rinnovate, ma che erano, per volontà del principe, rinnovabili, furono tutte rinnovate nel 1860 e nel 1861; la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie della Toscana furono adunque rinnovate prima dell'attuale legislazione, prima che il Codice civile italiano e le disposizioni transitorie fossero pubbliche in virtù della prescrizione stabilita nel *motuproprio* del 1836.

Ora si può egli mai pretendere che queste rinnovazioni avvenute prima che si inaugurasse il sistema ipotecario introdotto dal Codice italiano, debba considerarsi invece come eseguita sotto l'impero e per effetto delle disposizioni del Codice stesso? Ma evidentemente quelle iscrizioni non seguirono in virtù d'una legge che non esisteva ancora. Nè vale l'opporre che le iscrizioni ipotecarie toscane hanno le stesse forme e rivestono lo stesso carattere tipico, che poi veniva accolto dal Codice civile italiano. Io non posso ammettere che la cosa stia in questi ter-

mini rigorosi, ma supponendo tuttavia che le cose stiano come le affermate, non è forse vero che le disposizioni transitorie hanno, coll'articolo 41, imposto una generale rinnovazione, sia che si trattasse di iscrizioni rinnovabili, sia che si trattasse di iscrizioni non rinnovabili, senza eccezione alcuna? Ora voi pretendete un'eccezione.

Ho detto che non è vero che il tipo di quelle iscrizioni fosse conforme interamente a quello del Codice civile italiano, perchè, confrontando appunto le modalità secondo le quali quelle iscrizioni dovevano eseguirsi, e quelle prescritte dal Codice italiano, vi è pure qualche differenza, che non sarà di grande importanza, ma che offre e può offrire argomento di considerazioni. Ce n'è una, per esempio, che mi viene alla mente, e che non deve essere scordata.

Il Codice civile italiano, nel determinare la specialità degli stabili sui quali le ipoteche debbono essere iscritte, ha stabilito che vengano menzionate certe determinate indicazioni di località, di numeri censuari, di coerenza che non sono testualmente richieste dalla legge toscana. Basterebbe farsi questa considerazione per concludere che il concetto delle due legislazioni sarà stato conforme, ma questo concetto fu, secondo il Codice italiano, più largamente applicato, e la specialità delle ipoteche venne dal medesimo tutelata con discipline più rigorose che non fossero quelle del Codice toscano.

Ad ogni modo siano pure eguali le forme: a me basta di ripetere che quelle iscrizioni non sono state fatte in adempimento, in osservanza nè del Codice italiano, nè delle disposizioni transitorie e che in esse non si può assolutamente avere un equivalente a quelle modalità che furono appunto da questa legge imposte.

E del resto ricorderanno gli onorevoli Panattoni e Luchini, ricorderà la Camera che questa questione non è nuova, che essa venne già proposta, svolta e risolta.

La Commissione che diede mano alla legge transitoria aveva fra i suoi membri un personaggio, di cui abbiamo deplorato la perdita, un giureconsulto di grande dottrina, un magistrato la di cui perdita fu sentita in Toscana con grande dolore perchè era uno di quegli uomini che onorano il paese che loro ha dato la culla, voglio parlare del presidente Bartolini. Il dotto magistrato non mancò di propugnare nel seno della Commissione le cause stesse così valorosamente difese dall'onorevole Panattoni e reclamare l'esclusione delle iscrizioni ipotecarie toscane dall'obbligo della rinnovazione.

Nel progetto sottoposto allo studio della Commissione le iscrizioni ipotecarie che oggi dovrebbero

rinnovarsi nel *quindicennio* erano sottoposte invece alla rinnovazione nel termine di due anni.

Pareva all'onorevole Bartolini soverchio che la Toscana, nella quale era avvenuta la generale rinnovazione delle ipoteche nel 1860, dovesse dopo quattro anni appena sottoporsi di nuovo a tale gravità e subire questo nuovo danno.

Io mi permetto di leggere alla Camera le poche parole che trovo in ordine a questa questione, nel verbale 61º, n° 3 della Commissione di coordinamento. Vedrà la Camera come la questione proposta dall'onorevole Panattoni, sia stata risolta.

« Qui sorge un commissario (il Bartolini) il quale richiama l'attenzione sopra la condizione speciale in cui si trova la Toscana. Colla legge dell'8 luglio 1860 fu prescritta una generale rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in Toscana. Tutte le iscrizioni (dice l'articolo 1 di quella legge) qualunque ne sia la data originaria di privilegi, ipoteche e benefici di separazione di patrimoni, che non abbiano per alcuna causa legittima cessato di esistere, dovranno a richiesta degli interessati rinnovarsi a tutto giugno 1861 colle forme prescritte dall'articolo 216 della legge toscana del 2 maggio 1836.

« L'articolo 21 poi della stessa legge 8 luglio 1860 stabilisce: « Dovrà farsi la rinnovazione contro il debitore originario e contro il terzo che il creditore indicherà come possessore dei beni ipotecati, risultante dai libri estimali. »

« Ciò posto (prosegue l'oratore), se il precipuo scopo cui mirasi coll'articolo 49, quello è di estendere il beneficio delle iscrizioni prese anche contro i terzi possessori; se le rinnovazioni imposte per tutta Toscana dalla citata legge del 1860, già furono fatte contro i terzi possessori; se, d'altra parte, la Toscana ha già dovuto subire testè il peso gravissimo di una generale rinnovazione delle sue iscrizioni, perchè la costringeremo ad una nuova rinnovazione entro un tempo non lontano? Si stabilisca nella legge transitoria una eccezione per la Toscana, e si dichiari che le sue iscrizioni state rinnovate in forza della legge 8 luglio 1860, non dovranno rinnovarsi che nel termine di trent'anni dalla loro data.

« Taluno (Restelli) mentre riconosce essere degna di riguardo si fatta condizione di cose, crede però che la eccezione invocata per le provincie toscane scemi in gran parte il beneficio che ci ripromettiamo dall'aver quanto prima un unico sistema ipotecario in tutta Italia.

« Altri (Mancini) considerando che in Toscana le rinnovazioni già si son fatte contro i terzi possessori, crede che le si provvederebbe abbastanza quando, senza fare speciale menzione di essa nella legge, si aggiungesse soltanto che, le iscrizioni

già prese anche contro il terzo possessore non si avranno più da rinnovare entro quel qualsiasi termine, che sarà stabilito dalla legge transitoria per la rinnovazione di tutte le iscrizioni nelle forme e colle indicazioni stabilite dal nuovo Codice.

« Dopo una lunga discussione, finalmente la Commissione si limita ad accettare la proposta di un commissario (Bonacci) di sostituire alla prima parte del proposto articolo 49, l'articolo 44 del progetto ministeriale, che vuole la rinnovazione entro 15 anni, con richiamare però in esso articolo gli articoli 2005, 2000 e 1987 del nuovo Codice. »

La questione fu adunque risolta in questo senso: che invece di sancire l'obbligo della rinnovazione entro due anni, si dovesse invece operare entro 15.

Signori, questo provvedimento è stato eseguito in gran parte in tutte le altre provincie, nelle quali la durata delle iscrizioni era anche minore, nelle provincie napoletane, nelle provincie siciliane, nelle provincie parmensi e modenesi, con qual ragione potremmo noi, dopo di avere obbligato queste provincie ad un'operazione che costa pure disagi ed obbliga a spese, dispensarne invece le provincie toscane, le quali in sostanza veggono le loro iscrizioni dal 60 e 61 godere non meno di 19-20 anni di vita? Le iscrizioni ipotecarie del 1860 hanno avuto 19 anni di vita, quindi una vita molto più lunga di tutte quelle iscrizioni che nel resto d'Italia erano rinnovabili, e per le quali il maggior termine era di 15 anni. Quindi non mi pare che neppure sotto l'aspetto dell'equità possa questo desiderio dell'onorevole Panattoni essere accolto.

Mi duole quindi di non poter accettare la sua proposta, e prego la Camera di voler mantenere l'articolo quale è stato proposto.

A quest'articolo viene proposto poi un emendamento che io dichiaro fin d'ora di accettare, ed è quello presentato dall'onorevole Samarelli. Egli ben disse: poichè facciamo una legge d'interpretazione, vediamo almeno che non possa sorgere alcun dubbio in avvenire. E poichè, come egli afferma, è possibile che la formula proposta lasci ancora sorgere qualche difficoltà, non posso a meno di accogliere le aggiunte da lui proposte nello scopo appunto di dileguare ogni dubbio.

Io non ho nessuna difficoltà, lo ripeto, di accettare la proposta dell'onorevole Samarelli, massime che in questa parte ciò che abbonda non vizia, e la maggiore chiarezza che ne verrà all'articolo non farà che giovare alla legge.

L'onorevole Luchini non si associa al concetto dell'onorevole Panattoni, od almeno egli vorrebbe, senza fare alcune eccezioni per le provincie toscane, stabilire almeno che quella generale rinnovazione che

dove farsi a termini dell'articolo 41 abbia un termine di più lunga durata e sia fatta col solo pagamento di un diritto fisso.

Per la prima parte siamo perfettamente d'accordo, dirò anzi che era pensiero del Governo di presentare un apposito disegno di legge; ma quando vide che parecchi onorevoli colleghi, fra i quali l'onorevole Luchini, venivano a chiedere una proroga alle operazioni di rinnovamento, il Governo credette più conveniente non protrarre la procedura parlamentare, ed associarsi invece a questo voto, ed anzi di pregare la Camera di non voler limitare la cosa al termine brevissimo cui accenna l'emendamento dei nostri onorevoli colleghi, ma di voler andar oltre e portarlo almeno ad un anno, alla fine cioè del 1881.

Il lungo lavoro che ancora rimane è tale che è necessario che i privati e le pubbliche amministrazioni possano mettere in regola le loro carte, al che un anno non può dirsi soverchio.

Quindi sopra questo punto, lo ripeto, siamo perfettamente d'accordo.

Non possiamo essere d'accordo però nella seconda parte. Voglia l'onorevole Luchini considerare che questa è una legge interpretativa. Che direbbe l'onorevole Luchini se coloro i quali furono diligenti a fare la rinnovazione delle loro iscrizioni ipotecarie e a pagare i loro diritti venissero a ripetere ciò che hanno pagato, a chiedere all'onorevole ministro delle finanze la restituzione dei diritti che essi hanno troppo sollecitamente pagati?

L'onorevole Luchini accenna che ciò non è, ed allora è ingiustizia flagrante che si consacra a danno loro; ed allora conviene dire che l'ignavia sarà premiata, che i più diligenti ad osservare la legge saranno puniti; per quelli le tasse, per quegli altri invece che restii contrastarono all'idea di dover operare questa rinnovazione, per questi il premio di un diritto minimo. È vero che l'onorevole Luchini si ripara dietro un preteso dubbio dell'osservanza della legge. No, onorevole Luchini, questo dubbio non esiste per le rinnovazioni stabilite dall'articolo 41. Il dubbio non è che per ciò che è stabilito dall'articolo 38; si potè cioè dubitare che le reinscrizioni non equivalessero alle rinnovazioni, ma accertato che la rinnovazione dovesse seguire nei termini della legge anteriore, quando le iscrizioni erano rinnovabili nel termine di 15 anni, quando non vi era, secondo le leggi anteriori obbligo di rinnovazione, non esiste più alcuna difficoltà, su questo punto non c'è più dubbio, e non è più stato messo innanzi da alcuno. Non vale ora che si presenti per giustificare una misura la quale, ripeto, oltre ad essere di un qualche danno

alle finanze, e il mio collega non potrebbe con tanta facilità assentirvi, costituirebbe un provvedimento ingiusto a carico di quel saggio amministratore che, come lo stesso onorevole Luchini riconobbe, avrebbe pur nel dubbio dovuto ottemperare alla legge, sottomettendosi a quelle disposizioni che debbono essere eguali per tutti.

Dopo queste considerazioni io spero che la Camera vorrà accogliere il disegno di legge nella forma semplice e modesta nella quale è stato presentato dal Governo, disegno di legge che sovviene alla necessità rivelatasi di dissipare un'incertezza, di dare un'interpretazione autentica ad una disposizione di legge transitoria. Entrando nella bolgia di altre questioni si darebbe ragione a molti altri interessati di mettere innanzi pretese e difficoltà che la varietà delle prescrizioni che reggevano un giorno il nostro sistema ipotecario, potrebbero apparentemente giustificare.

Il voto della legge fu invece che dopo 15 anni tutte le iscrizioni avessero avuta una conferma; che dopo 15 anni tutte le iscrizioni entrassero in un ciclo di vita ordinaria; che da quel tempo tutte le iscrizioni avessero la stabilità di 30 anni. Noi la potremo ottenere per il 31 dicembre 1881. Qualunque altra disposizione violerebbe questo concetto del legislatore, e sarebbe quindi contrario alle disposizioni della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

PANATTONI. I concetti da cui muoveva il ministro per respingere la proposta, che ebbi l'onore di sottoporre alla Camera, creano a me il dovere di una risposta.

Egli ha detto: il problema è ormai risoluto; ad ogni modo voi non potreste invocare la situazione a voi fatta dalle primitive legislazioni, perchè è in opposizione con le modalità della legge attuale.

Io pure, onorevole ministro, mi feci carico dei rapporti della Commissione incaricata della preparazione del Codice. E ho dovuto persuadermi, che la questione che ci occupa non fu risolta.

A proposito di una eventuale rinnovazione di iscrizioni sorsero i dubbi giustamente elevati dal compianto commendatore Bartalini: tuttavia non fu già l'articolo 41, quale oggi figura nelle *disposizioni transitorie*, che occasionò quel dubbio: ma sibbene, un articolo che nella legge più non figura, cioè l'articolo 49, quale era formulato da uno dei commissari, il Restelli. Ora codesto articolo mirava a porre la necessità della rinnovazione di tutte le iscrizioni, entro i due anni dalla promulgazione del Codice. E in allora dal Bartalini si rilevò che la Toscana aveva già appunto in quei giorni com-

piuta codesta rinnovazione; talchè sarebbe stato un esporre la nostra regione alle gravezze di un nuovo inutile carico, ove le iscrizioni già rinnovate, un'altra volta nel biennio si dovessero rinnovare!

Non si discusse in allora sui criteri di applicabilità di quelle due ipotesi troppo diverse, che noi vediamo dall'articolo 41 configurate.

La Commissione non sospinse tant'oltre le sue ricerche. Noi ci inoltriamo adunque in un terreno tuttora inesplorato. Ad ogni modo coteste opinioni (quali allora si espressero) di Commissioni speciali non precluderebbero mai le ulteriori indagini del potere legislativo.

Il potere legislativo, ritornando sulle opinioni individuali, ben può dare alla legge quelle virtù declarative, che oggi appunto noi reclamiamo.

Ma il ministro asserisce che noi non siamo, nei rapporti col nuovo Codice, nelle condizioni che la legge sopravvenuta ebbe ad imporre. Mi perdoni, onorevole ministro, ma la legge nuova non pose a noi che due criteri, cui debbono le iscrizioni ipotecarie andare soggette; cioè la pubblicità e la specificazione dei dati.

Ora in Toscana le ipoteche rinnovate avanti la promulgazione del nuovo Codice, rispondevano già interamente, quasi si fosse intuito il criterio comune e normale, circa alle modalità e alle forme, su cui la nuova legge poggiò il sistema ipotecario in Italia.

Ma l'onorevole ministro insiste dicendo: le vostre iscrizioni mancano in parte di codeste modalità, che si debbono osservare, secondo le disposizioni del nuovo Codice. E per citare un esempio, asserisce che le nostre iscrizioni non sono specializzate come la legge nuova vorrebbe. Ma, onorevole ministro, qualunque delle nostre iscrizioni porta l'indicazione del comune, ove il fondo è situato. Qualunque delle iscrizioni nostre porta i confini delle proprietà contermini, in rapporto con le proprietà colpite. Qualunque iscrizione nostra porta l'indicazione, in corrispondenza con la mappa catastale, della singola sezione e delle particelle, in che il fondo è compreso.

Ebbene dimentica forse il ministro che se il catasto in qualche regione della penisola appare regolarmente ordinato, è appunto in Toscana? Le modalità del nostro catasto, cui le iscrizioni toscane si uniformarono, potranno (lo ritenga la Camera) servire di esempio per la riforma dei catasti in Italia. Ora come invertire in un carico per noi, se prima degli altri ci uniformammo ai criteri, che la nuova legge ha prefissi?

Nego perciò che di noi possa dirsi che vogliamo mantenerci fuori della legge. Penso invece che sarebbe un metterci fuori della legge il pretendere che la rinnovazione avvenga.

E in verità quale è il concetto del Codice? Quello di parificare le iscrizioni alla durata del diritto, di cui sono espressione. Ora questo stesso concetto noi lo avevamo già nel nostro regolamento toscano, ove alla efficacia della iscrizione, alla pari del diritto che personifica, non era posto altro limite, tranne quello del termine, in che poteva insinuarsi la prescrizione. E così il Codice sopravvenuto, prefiggendo la durata trentennaria per la iscrizione, ne volle parificata la efficacia alla eventuale durata della efficacia del diritto. E allora, se pure in questa parte ci troviamo all'unisono con la legge nuova, come allegare che la Toscana pretende una situazione privilegiata?

Reclamare da noi novellamente l'adempimento di un onere, che da noi fu già soddisfatto, è porre noi fuori delle norme comuni; fuori della legge, nel mentre che a nostro carico se ne pretende l'applicazione.

Tale, o signori, è il concetto delle nostre proposte; nelle quali insistiamo, in nome della legge e degli interessi, di cui siamo depositari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUCHINI O. Signor presidente, aveva domandato di parlare.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole relatore. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini.

LUCHINI O. Una brevissima risposta all'onorevole guardasigilli. L'onorevole guardasigilli sa quale stima da lungo tempo io faccia del suo ingegno e della sua dottrina; ma egli non mi può costringere ad accettare il suo *dixit* come l'assoluta e indiscutibile verità, in materia come questa. In verità, dopo tante contestazioni che, sono sorte sopra la questione che ha svolta l'onorevole Panattoni, io non so come si possa dire che il dubbio, per lo meno il dubbio non esiste. E noi che ci siamo contentati del meno per non perdere il tutto, lo abbiamo fatto appunto nella sicurezza che non ci si volesse negare almeno la esistenza del dubbio. Chi lo ha risolto? Non lo vediamo certamente risolto nei pareri della Commissione per le disposizioni transitorie al Codice civile. Appunto per questo dubbio noi abbiamo proposto gli articoli, dei quali ho avuto l'onore di dar lettura alla Camera, che sono intesi ad agevolare, niente altro che ad agevolare le rinnovazioni.

Noi non vogliamo, anzi escludiamo, quando non si possa accogliere la proposta dell'onorevole Panattoni, escludiamo, onorevole ministro, (e l'ho già detto poco fa) il concetto che si voglia da noi proporre una legge interpretativa. Tutt'altro! Lo dissi: si faccia ognuno giudice a suo rischio e pericolo,

della necessità di una rinnovazione. Orbene, quando l'onorevole ministro dice che noi con la proposta nostra potremmo costringere l'erario a restituire le tasse, che fossero state pagate da quelli che avessero rinnovato le iscrizioni innanzi la legge, l'onorevole ministro parte appunto da un'ipotesi che noi intendiamo assolutamente di escludere. Cosicché questo spauracchio (mi permetta l'onorevole ministro di chiamarlo così) non ha proprio ragione di essere. Parimenti quando egli dice che noi verremmo in certo modo a premiare la negligenza (obiezione che aveva già rilevato), egli parte davvero da una petizione di principio; egli parte dal suo *ipse dixit*, vale a dire che dubbio non ci debba essere. Dubbio realmente c'è, onorevole ministro; e quando il dubbio c'è, io non so come si possano chiamare lodevoli e diligenti coloro, per esempio, che amministrano l'altrui, che hanno anticipato per conto di altrui una tassa, che poteva il legislatore dispensare dal pagare. Fin che si fa del proprio, si può fare dello zelo; ma coi denari altrui lo zelo è censurabile.

Io prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia a non insistere, tenuto conto almeno di questo, che non si tratta di una rinnovazione ordinaria imposta da una legge normale; si tratta invece di una rinnovazione eccezionale, straordinaria, imposta dalle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice. Questa ragione di equità mi pare che egli non possa e mi auguro per amore del vero che egli non voglia ulteriormente contrastare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FORNACIARI, relatore. L'onorevole signor ministro di grazia e giustizia ha così chiaramente indicato lo scopo ed ampiamente svolto il concetto del disegno di legge in discussione che io credo superfluo l'aggiungere intorno ad esso ulteriori parole: soltanto, riassumendo ciò che egli disse, avvertirò la Camera che questo disegno di legge ha per fine di sciogliere con una interpretazione autentica un *tenace dubbio* che era sorto, specialmente nelle provincie modenesi, riguardo all'obbligo della rinnovazione di alcune ipoteche.

L'articolo 38 delle disposizioni transitorie del Codice civile prescrive la specializzazione delle ipoteche, la determinazione di una somma in denaro per ogni ipoteca, e così anche l'iscrizione a carico di coloro che si trovavano possessori degli immobili gravati di ipoteca al giorno dell'attuazione del Codice stesso. Questa disposizione produsse la conseguenza che molte iscrizioni dovettero essere rinnovate, cioè reiscritte. Ora si domandava se queste reiscrizioni fatte in adempimento alle disposizioni

dell'articolo 38 delle transitorie, e sotto l'impero del nuovo Codice, avessero un'efficacia tale che la ipoteca dovesse durare per trent'anni, oppure se anche a tali ipoteche reiscritte fosse applicabile l'articolo 41 che vuole la rinnovazione entro il quindicennio. Il dubbio è dal disegno di legge sciolto nel senso che la reiscrizione dia un'efficacia trentennale a queste ipoteche. E la Commissione ha di buon grado accolto questo disegno di legge, perchè esso vale a prevenire il pericolo di molte questioni, e tutela quindi interessi gravissimi collegati alle questioni stesse. Soltanto essa ha creduto opportuno, per togliere qualunque dubbio, di fare al progetto ministeriale una piccola aggiunta, che lo stesso onorevole ministro ha accettata, e sulla quale perciò credo superfluo intrattenere la Camera. Dirò bensì di un'altra modificazione, che viene suggerita dall'onorevole Samarelli, all'articolo unico del disegno di legge.

Io, a vero dire, sono d'avviso che la proposta aggiunta sia superflua; ma, dal momento che uomini così competenti in questioni giuridiche, come l'onorevole proponente, e lo stesso ministro guardasigilli, che ha dichiarato di accettarla, credono che questa aggiunta possa essere utile, io non ho alcuna difficoltà ad ammetterla.

Riguardo alla proposta dell'onorevole Panattoni non posso a meno, come relatore, di esprimere l'avviso della Commissione, la quale si occupò di tale proposta, perchè nel seno stesso della Commissione uno dei suoi componenti sollevò la questione che è stata sollevata dall'onorevole Panattoni; e la Commissione dovette occuparsene, anche perchè le fu rimessa la petizione di un comizio di possidenti pisani, la quale appunto aveva per iscopo di ottenere che si risolvesse la questione trattata dall'onorevole Panattoni nel senso da esso indicato.

Io debbo dichiarare che la Commissione è stata d'avviso che non si potesse ammettere questa soluzione e le ragioni per le quali è venuta in quest'avviso sono press' a poco eguali a quelle indicate dall'onorevole ministro di grazia e giustizia. Essa ha osservato che l'articolo 41 divide tutte le iscrizioni ipotecarie per quanto riguarda la prima loro rinnovazione in due categorie: quelle che secondo le leggi anteriori dovevano essere rinnovate entro un determinato periodo di tempo, e le altre per le quali non c'era obbligo di rinnovazione periodica.

Alla Commissione è sembrato che le ipoteche toscane cadessero in questa seconda categoria e per esse ha quindi ritenuto applicabile la disposizione del secondo capoverso dell'articolo 41. La legge del resto, quando ha voluto fare una eccezione per le ipoteche toscane, lo ha indicato espressamente, e

infatti infine dell'articolo 38 leggiamo una disposizione speciale per le ipoteche della Toscana.

La Commissione è altresì ricorsa, per avere una interpretazione sicura della disposizione dell'articolo 41 ai verbali delle adunanze della Commissione di coordinamento e per le disposizioni transitorie del Codice civile, ed ha rilevato dal verbale 61, n° 3, che la proposta la quale viene ora fatta alla Camera, era già stata formulata dall'illustre e compianto magistrato Bartolini in questi precisi termini: « Si stabilisca nella legge transitoria una disposizione per la Toscana e si dichiari che le sue iscrizioni state rinnovate in forza della legge 8 luglio 1860 non dovranno rinnovarsi che nel termine di 30 anni dalla loro data. »

Ma risulta dal citato verbale che la proposta non fu accettata.

Io non entrerei a discutere sul merito di questa proposta. Anzi debbo dichiarare che troverei delle ragioni abbastanza valide per sostenerla, ma il fatto si è che non fu accettata, e se noi oggi volessimo introdurla verremmo a fare una modificazione alle disposizioni transitorie e non già una interpretazione delle disposizioni stesse.

Con ciò non pretendo sostenere che la questione non presenti alcun dubbio, perchè il vedere da valenti giureconsulti sostenuta una tesi opposta alla mia basta a dimostrare che qualche dubbio vi è, ma, come dissi, la Commissione non ha creduto di potere accogliere l'aggiunta all'articolo unico che ora viene proposta dall'onorevole Panattoni.

Passando ad esaminare gli articoli addizionali proposti dall'onorevole Luchini e da altri dirò che la Commissione discusse sulla opportunità di una proroga per le rinnovazioni da farsi entro il corrente anno, ma non credette di proporla perchè, quando esaminò questo disegno di legge, cioè prima delle vacanze parlamentari, avevamo già un tempo sufficiente innanzi a noi perchè si potessero fare le rinnovazioni; ma ora io sono certo di rendermi interprete della opinione dei miei colleghi, dichiarando alla Camera che la Commissione accetta di buon grado la proroga che è proposta, ed anzi è grata all'onorevole signor ministro di grazia e giustizia il quale ha dichiarato di volerla portata da sei mesi ad un anno.

La Commissione quindi accetta l'articolo 2 che viene proposto dall'onorevole Luchini ed altri col l'emendamento ministeriale, per modo che in fine dell'articolo stesso invece di giugno 1881 dovrà dirsi dicembre 1881.

Rimane la seconda proposta, che è pure stata fatta dall'onorevole Luchini e da altri, cioè l'articolo 3 addizionale che riguarda la diminuzione della

tassa per le rinnovazioni prescritte dal secondo capoverso dall'articolo 41.

Su questo argomento non mi è dato di esprimere la opinione della Commissione, perchè non è stato a lei sottoposto tale articolo, e qui non veggo ora presenti i membri della Commissione; quindi non posso che esprimere il mio avviso personale. E il mio avviso personale si risolve in una preghiera vivissima che faccio al signor ministro perchè sia accordata questa agevolezza.

Un dubbio relativo alle ipoteche toscane come accennavo poco fa, c'è; sarà un dubbio, se vogliamo, non molto fondato, ma pure qualche incertezza la lascia, d'altra parte io veggo che, in occasioni consimili, la legge fu abbastanza larga nell'accordare l'esenzione di tasse ipotecarie, e infatti fra le disposizioni transitorie del 1865, vi è quella dell'articolo 40 così concepita: « Le nuove iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche indicate nei due capoversi dell'articolo 38 saranno eseguite senza pagamento di tassa e spesa di carta bollata. »

Quando adunque si prescrive la specializzazione delle ipoteche, la reiscrizione in somma determinata, ecc., si ritenne che era giusto accordare un'esenzione dalle relative tasse. Perchè non vorremo ora concedere una riduzione di tassa per le rinnovazioni?

Io, ripeto, faccio viva preghiera al signor ministro perchè questa agevolezza sia accordata. La prescritta rinnovazione rimarrebbe tuttavia un peso assai grave tanto per le brighe che importa l'operazione quanto per le spese che resterebbero a carico degli interessati; perchè è ben vero che si domanda l'esenzione dalla *tassa proporzionale di 25 centesimi per ogni 100 lire*, ma si sostituirebbe una tassa fissa di una lira, e, di più, si dovrebbero pagare gli emolumenti e le spese di carta bollata. Adunque, senza esprimere un avviso della Commissione, prego il signor ministro di accettare l'articolo 3 che ci viene proposto.

MANTELLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

MANTELLINI. L'onorevole ministro ha creduto di combattere la proposta fatta da me e da altri miei colleghi, fra le altre ragioni, anche per quella di non indurre quasi una specie di privilegio, ed anche perchè non si vedessero costituiti in condizione migliore i negligenti dei diligenti.

Rifacendomi da quest'ultimo, richiamerò alla memoria dell'onorevole ministro la data della petizione fatta da parte di molti possessori interessati toscani per ottenere interpretazione autentica che si

voterebbe secondo la formola proposta dall'onorevole Panattoni. La data è del marzo 1880.

È inutile! Non se n'è rinnovata nessuna di quelle iscrizioni o ben poche. Creda, onorevole ministro, che non c'è nessuno che abbia pagato tasse, che fossero, a meno di commettere ingiustizie, da restituire; o saranno ben pochi.

Si è detto: voi venite a riproporre una questione che è stata risolta. Quanto a me ho esaminato ed ho visto come fosse chiaramente dal compianto Bartolini la questione proposta, ma per quanta diligenza io abbia messa in rileggere il verbale, non vi ho trovato nè una ragione, nè una conclusione che mi facesse capire per quali considerazioni si scendesse a formulare un articolo come l'articolo 41; che qual è, e com'è, farebbe piuttosto ritenere la proposta del Bartolini adottata.

Imperocchè quell'articolo 41 dice che si hanno da rinnovare, in capo a 15 anni, le iscrizioni di ipoteche che per le leggi anteriori erano dispensate dall'essere rinnovate. Or bene, le iscrizioni per lo statuto ipotecario toscano del 2 maggio 1836 erano dispensate dalla rinnovazione.

Dispensate! Questa parola significa eccezione; si dispensa da una regola. E non ci era la regola che si avessero da rinnovare le iscrizioni ipotecarie in Toscana. Il principe aveva bandito in quel suo motu proprio che farebbe altro motu proprio apposito per far sapere quando le ipoteche avrebbero dovuto rinnovarsi. Non v'era questa regola, che in capo ad ogni 30, ad ogni 15 anni si fossero dovute rinnovare le iscrizioni, e non essendovi la regola non vi poteva esser dispensa dalla regola della rinnovazione.

V'erano le iscrizioni dispensate dalla rinnovazione cui applicarsi l'articolo 41; ma non in Toscana; v'erano in Piemonte le ipoteche iscritte in favore dei minori, delle comunità e del fisco; v'erano nello Stato pontificio ipoteche in favore delle donne sui beni della successione dalla quale erano escluse; in favore delle maritate sui beni del marito per la sicurezza della dote, le ipoteche in favore degli amministratori delle corporazioni delle chiese, ipoteche dispensate tutte dalla regola della rinnovazione dell'iscrizione, ecc. Ivi la regola era che si rinnovassero tutte, meno queste. Ecco la dispensa; ecco il riferimento che voi potete, che voi dovete dare alla parola: « dispensate » dell'articolo 41.

Mio Dio! Ma si discute di tante cose, ed è cosa tanto gelosa; oggi la iscrizione è forma sostanziale dell'ipoteca; così che l'ipoteca iscritta è quella che conta, l'ipoteca non iscritta non vale nulla. E quando un amministratore che ha degli interessi da tutelare, quando chi ha degli interessi propri, si trova

a fronte di un dubbio, prudenza gli consiglia di scegliere la via più sicura, di mettersi a parata, e di rinnovare quelle iscrizioni e di accendere quelle ipoteche sulle quali potesse dubitarsi se si avessero ad accendere o rinnovare.

Che cosa pertanto vi si propone oggi? Non ci consentite il più, vogliate consentirci il meno. Vogliateci facilitare la rinnovazione di quelle iscrizioni, col non farci pagare quelle tasse che non è giusto che siano pagate, perchè in realtà non pare ricorra l'obbligo di accendere queste iscrizioni ipotecarie. Vogliate facilitare nelle tasse, chè allora tutti le rinnoveranno e la quistione sarà finita, o resterà eliminata nel fatto.

E allora si dice: voi proponete così un privilegio per le provincie toscane. E io replico che ne gode anche il Piemonte.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho accusato di voler fare un privilegio.

MANTELLINI... ne gode anche lo Stato ex-pontificio.

La proposta dell'onorevole Panattoni è la più larga ed io mi associo a quella perchè credo che l'interpretazione da darsi all'articolo 41 sia precisamente che le iscrizioni toscane non sieno da rinnovare per l'articolo 41, ma sibbene per l'articolo 2001 del Codice; cioè, di mano in mano che verrà a scadere di ciascuno il trentennio. Questa è la mia opinione. Ma sento da giureconsulti verso i quali ho tutta la deferenza e tutta la stima, che la pensano diversamente; donde non mi resta da dare che un consiglio solo a chi me ne cercasse: accendete l'ipoteca; rinnovate l'iscrizione e sarà removedo qualunque dubbio, e la questione la sarà eliminata. La prudenza, per cosa da fare, o pel contegno da tenere a tutela di propri o degli altri interessi troncar deve ogni perplessità, e farvi accendere l'iscrizione, abbia pur da rimanere in discussione, se ricorra o non ricorra quest'obbligo. Resoci facile l'esecuzione di questa forma, tutti rinnoveranno le iscrizioni, e non saranno i privati soltanto a giovare. Le amministrazioni pubbliche, i luoghi pii, le congregazioni, quel benedetto Fondo per il culto, col suo mezzo milione di nomi di debitori, la più parte per prestazioni ipotecarie, che non si sa a carico di quali persone vadano a colpire, e su quali beni; e poi i privati o con loro i privati a tutti diamo e deremo il consiglio di mettersi sul sicuro e di rinnovare queste iscrizioni e tutti le rinnoveranno.

Spero che la Camera, se non vorrà consentire alla più radicale dell'onorevole Panattoni, acconsentirà alla più modesta proposta che hanno avuto l'onore di presentare alla Camera l'onorevole Mari, l'onorevole Luchini e gli altri con me sottoscritti all'arti-

colo in aggiunta al progetto, che circola nella Camera stampato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non rientrerò nella discussione che mi pare oramai possa dirsi esaurita. Soltanto mi corre debito di rispondere all'onorevole Mantellini che se è vero che i reclami che pervennero al Ministero hanno la data dei primi giorni del mese di marzo, colla data dell'undici dello stesso mese il Ministero cercava con una sua circolare di dissipare i dubbi che gli erano rivelati; perdurando le incertezze anche dopo le dichiarazioni del Ministero, fu allora che egli credette necessario di ricorrere ad una interpretazione autentica, e la legge che oggi si discute veniva presentata alla Camera il 31 maggio successivo. Di qui deve vedere l'onorevole Mantellini quanta diligenza si sia usata dal Ministero. So bene che non fu nell'animo suo di far censure; ma poichè si era parlato della data dei reclami, desiderava d'indicare anche a mia volta le date dei provvedimenti adottati dal Ministero perchè fosse manifesto che il Ministero aveva messo tutto il maggiore ingegno nel risolvere le difficoltà che si erano presentate.

Da queste date del marzo, l'onorevole Mantellini ci dice che nessuno più ha fatto rinnovazioni di ipoteche.

Ma, onorevole Mantellini, non si tratta soltanto della Toscana, si tratta di ben altre provincie: si tratta del Piemonte, delle Romagne, del Modenese. Non sono esenti che le provincie lombarde, parmensi, napoletane e siciliane. Ora, in tutte queste provincie questo lavoro di rinnovazione è cominciato ed ha un certo sviluppo.

Ora mi dica, onorevole Mantellini, è egli proprio a questo momento, ad un mese e mezzo di distanza dalla scadenza del termine, che noi verremo ad esonerare coloro che non hanno ancora fatto la rinnovazione del pagamento di quelle tasse che tutti gli altri hanno già pagate? Ma che giustizia sarebbe questa?

E noti, onorevole Mantellini, che questi diritti furono pagati non solo da quelli che hanno l'obbligo di fare la rinnovazione nei quindici anni, ma furono pagati da tutte le provincie, dalle provincie di Modena, di Napoli e di Sicilia, le quali hanno dovuto procedere alla rinnovazione in dieci anni, e pagarono. Tutte le iscrizioni ipotecarie del regno anteriori al Codice italiano hanno dovuto subire questa legge, tutti hanno dovuto pagare la tassa proporzionale; e perchè dovremo noi fare un'eccezione soltanto per queste ultime, ed anzi per una

parte soltanto di coloro che sarebbero obbligati a rinnovare nel termine di quindici anni?

Non ci sarebbe giustizia, ed io quindi non posso assolutamente accettare questo emendamento. Nè mi dica l'onorevole Mantellini che per queste ultime vi fossero dei dubbi che non esistevano invece per le prime; no, perchè se ben considera l'articolo 41 delle disposizioni transitorie rileverà facilmente che tutte le iscrizioni ipotecarie il legislatore le classifica in due serie, in due ipotesi, cioè, di iscrizioni ipotecarie la cui rinnovazione deve farsi a tempo determinato, e di iscrizioni ipotecarie che non erano soggette a rinnovazione, per tutte si stabilì una decadenza, e le iscrizioni toscane debbono classificarsi o tra le une o tra le altre; se non sono fra le prime saranno fra le ultime, quindi devono subire la rinnovazione. Un principio di giustizia ci obbliga assolutamente a non fare eccezioni e non concedere privilegi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minucci.

MINUCCI. L'onorevole ministro di grazia e giustizia diceva testè che una rinnovazione era stata considerata necessaria di fronte al nuovo sistema del Codice civile, perchè le ipoteche delle varie parti del regno acquistassero la caratteristica impressa loro dal Codice della durata trentennaria; e questa rinnovazione deve eseguirsi secondo le disposizioni anteriori vigenti nelle provincie alle quali deve applicarsi la rinnovazione. Mi piace di prendere in parola l'onorevole guardasigilli e di rammentargli soltanto come è avvenuta ogni rinnovazione precedente nelle provincie toscane. Dopo il motuproprio del 1838 (motuproprio organico che determinò il modo delle iscrizioni ipotecarie) due rinnovazioni abbiamo avuto in Toscana, l'una ordinata dalla legge del Governo provvisorio del 1860, l'altra fatta al seguito delle disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice civile del 30 novembre 1865. La rinnovazione di tutte le ipoteche in base della legge del 1860 fu fatta col pagamento di una tassa fissa, non di una tassa proporzionale; e se, come diceva l'onorevole guardasigilli, dovesse applicarsi alla rinnovazione delle ipoteche resa necessaria per acquisire i diritti sanciti dal Codice civile quella tassa che anteriormente era stata applicata per la rinnovazione nelle varie provincie, il ministro guardasigilli dovrebbe accettare senz'altro la proposta modificativa della legge fatta dall'onorevole Luchini e dagli altri firmatari, inquantochè, come allora fu pagata una tassa fissa, così una tassa fissa dovrebbe pagarsi in oggi per ritornare in quell'ordine generale del quale parlava l'onorevole ministro. Ma avverto altra cosa che fu già notata dall'egregio rela-

tore della Commissione: anche la reinscrizione ordinata dalle disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice civile fu fatta con tassa fissa, e non solo con tassa fissa, ma anche con esenzione da ogni tassa di bollo. Ora, quale sarebbe la posizione dei nuovi reinscriventi in Toscana di fronte a quelli che reinscrissero le ipoteche in base alle disposizioni transitorie? Sarebbe una posizione eccezionalmente più grave, in ragione anche della condizione in cui si trovavano quando il Codice fu promulgato.

E infatti per l'articolo 38 delle disposizioni transitorie si ordinava la rinnovazione di quelle ipoteche, le quali non erano regolari ai termini delle nuove disposizioni del Codice. Era questa una condizione deteriore nella quale si trovavano i possessori di queste ipoteche; e questa reinscrizione fu fatta mediante il pagamento di una tassa fissa, e senza alcun pagamento di tassa di bollo. Oggi invece, quando si tratta di rinnovare in modo eccezionale (con una rinnovazione straordinaria che sarebbe in contraddizione con le disposizioni precedenti e che non sarebbe richiesta dalle disposizioni transitorie del Codice civile), le iscrizioni che erano regolari a forma dello stesso Codice civile, vorrebbe applicarsi una tassa più grave, una tassa proporzionale, la quale in alcuni casi riescirebbe esorbitante!

Ora io chiedo, e parmi di aver diritto di chiedere per le considerazioni nelle quali scendeva anche l'onorevole relatore della Commissione, che non si voglia commettere questa ingiustizia, di porre cioè coloro che erano nella loro condizione ipotecaria più conforme al Codice, in condizione peggiore di quelli che in forza delle loro ipoteche non specializzate, avevano dovuto specialmente riscontrarle nel 1826. Debbo poi per un punto di fatto osservare anch'io all'onorevole guardasigilli, ed accertarglielo con quella autorità che nasce dall'esperienza, che in Toscana dal marzo 1870 da quando cioè fu presentato ufficialmente il dubbio, sulla necessità della rinnovazione delle iscrizioni che erano state rinnovate negli anni 1860 e 61, nessuna nuova iscrizione fu presentata all'ufficio delle ipoteche perchè venisse rinnovata; e ciò perchè quel dubbio era poi convalidato e confortato dalla proposta di legge aggiuntiva fatta dagli onorevoli Luchini ed altri, di chiedere cioè che qualunque volta si dovessero rinnovare queste iscrizioni, le si rinnovassero con una tassa fissa.

L'onorevole guardasigilli sa meglio di me, che il solo dubbio di pagar meno impedisce subito di pagare il di più; e può credere sulla nostra parola, che con questo dubbio tutti si sono astenuti dal fare la spesa, perchè non avrebbero più avuto il diritto di ripetere.

Quindi qualunque sia la sua risoluzione sul prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Panattoni, noi preghiamo l'onorevole ministro guardasigilli di non insistere sulla negativa opposta alle molto modeste proposte fatte dagli onorevoli Luchini ed altri e di accettare questo modo di facilitare le condizioni della iscrizione, il quale toglierà anche ogni dubbio sulla necessità della rinnovazione stessa, dubbio che, nonostante la sua autorevole parola, persisterebbe sempre qualora egli volesse sottoporre a tasse che molti si potrebbero rifiutare di pagare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi permetto di osservare all'onorevole preopinante, che egli mi ha franteso. Io non ho mai dichiarato che la rinnovazione voluta dal Codice italiano delle varie iscrizioni per ricondurle ad un tipo comune dovesse avvenire nelle forme prescritte dalla legge anteriore. Io ho detto che doveva avvenire nei termini fissati dalla legge anteriore, ma secondo la forma del nuovo Codice italiano. Tale è la prescrizione della legge. Io non ho parlato che dei termini della legge anteriore. Quindi ella vede che tutta la sua argomentazione essendo fondata su di un asserto insussistente deve necessariamente cadere.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Due sono le proposte di emendamento all'articolo unico. Poi vi sono articoli addizionali proposti dagli onorevoli Luchini, Mantellini, Mari, Puccioni, Giorgio Sonnino, Ciardi, Ferrini, Dini e Giovannini.

Gli emendamenti proposti sono: uno aggiuntivo dell'onorevole Samarelli, il quale consiste ad aggiungere alla fine dell'articolo unico le seguenti parole:

« Per essere però conservate anche dopo il trentennio, bisogna rinnovarle prima che scorra l'intero termine di anni trenta, a senso dell'articolo 2001 del Codice civile. »

L'altro emendamento è quello degli onorevoli Panattoni, Toscanelli, Ferrini, Simonelli e Sidney Sonnino, e consiste nell'aggiungere dopo le parole: « per le provincie di Venezia e di Mantova » le altre parole: « come pure le iscrizioni accese o rinnovate sotto l'impero della legge del Governo della Toscana del 17 marzo 1860, e della legge italiana 8 luglio 1860 » ecc.

L'onorevole ministro accetta questi emendamenti?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto l'emendamento dell'onorevole Samarelli.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissione?

FORNACIARI, relatore. Anche la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Samarelli.

PRESIDENTE. Per conseguenza verremo ai voti prima sull'emendamento degli onorevoli Panattoni, Toscanelli, Ferrini, Simonelli, Sidney Sonnino che non è accettato nè dall'onorevole ministro, nè dalla Commissione. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo pongo a partito.

(Dopo prova e controprova l'emendamento è respinto.)

Ora pongo a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Samarelli che ho già letto, e che Commissione e ministro accettano.

(È approvato.)

Verrebbero poi gli articoli addizionali; ma pongo prima a partito il complesso dell'articolo 1 che rileggo:

« Le nuove iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche, che siano state effettuate in relazione alle disposizioni transitorie contenute nei due capoversi dell'articolo 38 del regio decreto 30 novembre 1865, n° 2606, esteso anche alla provincia romana col regio decreto 27 novembre 1870, n° 6030, e nell'articolo 34 del regio decreto 25 giugno 1871, numero 284 (serie 2°), per le provincie della Venezia e di Mantova, conservano il privilegio e l'ipoteca per trent'anni dalla loro data e non hanno bisogno di essere rinnovate prima della scadenza di questo termine.

« Per essere però conservate anche dopo il trentennio, bisogna rinnovarle prima che scorra l'intero termine di anni trenta, a senso dell'articolo 2001 del Codice civile. »

Cbi l'approva sorga.

(È approvato.)

Leggo ora gli articoli adizionali posti, come dicevo, dagli onorevoli Luchini, Mantellini, ed altri.

« Art. 2. Il termine stabilito dal secondo capoverso dell'articolo 41 del decreto legislativo del 30 novembre 1865, n° 2606, è prorogato a tutto giugno 1881. »

MANTELLINI. A tutto dicembre.

PRESIDENTE. A tutto dicembre l'onorevole ministro accetta quella proposta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Anzi, l'ho proposta io.

PRESIDENTE. E l'onorevole Commissione?

FORNACIARI, relatore. Anche la Commissione l'accetta.

BORTOLUCCI. S'intende prorogato a tutto dicembre?

PRESIDENTE. Sì, si è detto. Lo pongo a partito.

(È approvato.)

Ora leggo l'articolo 3 proposto dall'onorevole Luchini ed altri:

« Per ogni rinnovazione delle iscrizioni indicate nel citato secondo capoverso dell'articolo 41, qualunque sia il titolo e la somma per cui furono accese, e qualunque sia il numero degli iscriventi che le rinnovano e di coloro a carico dei quali vengono rinnovate e, ancorchè nella primitiva iscrizione o nella rinnovazione concorrano più e diversi titoli di credito contro un medesimo debitore, il conservatore, oltre il rimborso delle tasse di bollo sui registri ipotecari, percepirà:

« a) A beneficio del pubblico erario, il diritto fisso di lire una.

« b) Per il suo emolumento lire una; più lire 0,25 per l'annotazione sul registro generale d'ordine. »

LUCHINI O. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCHINI O. In questo modo si stabilisce quello che l'agente percepirà d'ora innanzi, per evitare il dubbio che poneva innanzi l'onorevole ministro, vale a dire che con questo articolo si possa far luogo ad aumento di tassa.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Dopo le stringenti argomentazioni dell'onorevole mio collega guardasigilli, non occorre aggiungere altre parole per dimostrare come il Ministero non possa accettare l'articolo 3 che è stato testè letto, e che ora è in discussione. Non è già che il motivo prevalente consista nell'interesse finanziario; non è punto una ragione arida e fiscale che mi muove a parlare. Io ho voluto far fare un calcolo approssimativo della perdita che l'erario dello Stato potrebbe subire in conseguenza di quest'articolo, quando fosse approvato dal Parlamento.

La perdita sarebbe di alcune centinaia di migliaia di lire. È certo che la conseguenza sarebbe dolorosa per le finanze dello Stato, ed è certo altresì che io ho il dovere di fare ogni sforzo affinché questa perdita non avvenga. Ma vi sono ragioni di un ordine anche più generale, e sono quelle appunto che con tanta eloquenza furono svolte testè dal mio onorevole collega. Non si tratta solamente, o signori, del danno fiscale, del danno finanziario, ma si tratta, a parer mio, di un esempio molto pericoloso. Il Governo ha proposto una legge dichiarativa: ebbene a questa legge dichiarativa si vuole aggiungere un articolo che non ha nulla di dichiarativo, ma ha bensì lo scopo di portare innovazione alle disposizioni delle leggi finanziarie vigenti.

Se vi è luogo di moderare le tasse fiscali per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie ma allora si faccia una legge a parte, si discuta ampiamente,

largamente la questione, non venga ad introdursi una modificazione, una eccezione alle leggi fiscali d'ordine generale a proposito di una legge di carattere, di portata speciale, di una legge dichiarativa e quasi occasionale, anzi interamente occasionale come questa.

Quindi il sistema d'introdurre delle eccezioni nelle nostre leggi finanziarie per via d'incidenti a proposito d'altre leggi, mi pare un sistema molto pericoloso.

Oltre a ciò l'eccezione che si verrebbe ad introdurre alla legge finanziaria e generale, in quest'occasione, offenderebbe anche una ragione elevata di giustizia; non solo vi sarebbe disparità di trattamento, di regime fiscale in questa materia, tra provincia e provincia, ma anche tra contribuente e contribuente della stessa provincia; imperocchè il beneficio che si farebbe con questa legge andrebbe a favore di coloro i quali non hanno ottemperato al precetto della legge per la reinscrizione delle ipoteche e ne sarebbero così indirettamente offesi coloro che furono più solleciti ad obbedire alle prescrizioni della legge.

Anzi io davvero temerei una conseguenza forse peggiore del danno che ne potrebbe risentire la finanza. Dappoichè coloro i quali già pagarono le tasse proporzionali, che furono solleciti ad obbedire al precetto della legge, potrebbero un giorno richiedere il già pagato, facendosi scudo di questa disposizione la quale essendo parte integrante di una legge interpretata, potrebbe anche essa aver carattere a portata di legge interpretativa ed avere così effetto retroattivo sul passato.

Questo dubbio è anche grave nella materia della quale ci occupiamo. In conseguenza non solamente per la perdita che l'erario verrebbe a subire di alcune centinaia di migliaia di lire, ma anche perchè potrebbe introdursi un sistema pericoloso, un esempio assai pernicioso in questa materia, perchè si offenderebbe la giustizia distributiva, l'eguaglianza di fronte all'imposta, io prego la Camera di non voler dare il suo suffragio favorevole all'articolo 3 che è stato proposto.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissione accetta l'articolo 3?

FORNACIARI, *relatore*. La Commissione come ho già dichiarato non può esprimere il suo avviso, perchè non le è stato sottoposto quest'articolo. Io posso esprimere soltanto il mio desiderio personale che sia approvata questa proposta di diminuzione di tassa, ma non posso dire quale deliberazione avrebbe preso la Commissione perchè, ripeto, non le è stato sottoposto quest'articolo addizionale.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1880

PRESIDENTE. Vuol aver il tempo di riferire?

FORNACIARI, relatore. Non importa.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

La Commissione non esprime alcun avviso sull'articolo 3 proposto dagli onorevoli Odoardo Luchini e altri, e si rimette alla Camera; il Ministero non accetta.

Rileggo l'articolo aggiuntivo:

« Art. 3. Per ogni rinnovazione delle iscrizioni indicate nel citato secondo capoverso dell'articolo 41, qualunque sia il titolo e la somma per cui furono accese, e qualunque sia il numero degli iscriventi che le rinnovano e di coloro a carico dei quali vengono rinnovate e, ancorchè nella primitiva iscrizione o nella rinnovazione concorrano più e diversi titoli di credito contro un medesimo debitore, il conservatore, oltre il rimborso delle tasse di bollo sui registri ipotecari, percepirà:

« a) A beneficio del pubblico erario, il diritto fisso di lire una.

« b) Per il suo emolumento lire una; più lire 0 25 per l'annotazione sul registro generale d'ordine. »

Pongo a partito questo articolo 3.

(Dopo prova e controprova l'articolo 3 è respinto.)

Faccio notare alla Camera che, siccome nell'articolo secondo, testè votato, fu citato un decreto che era già citato nell'articolo primo, e questo decreto nell'articolo secondo, è detto *decreto legislativo* 30 novembre 1865, mentre nell'articolo primo è detto *regio decreto* 30 novembre 1865, o bisognerà cancellare la parola *legislativo* nel secondo articolo, o aggiungerla nel primo. È una variazione di forma per maggiore chiarezza.

MINISTRO DELLE FINANZE. Sarà meglio aggiungerla nel primo.

PRESIDENTE. Anche io credo sia opportuno aggiungerla nel primo. (Sì! sì!)

Ciò posto, passeremo alla votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge discussi ieri ed oggi.

BORTOLUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

BORTOLUCCI. Sull'ordine del giorno, e prima di votare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

BORTOLUCCI. Io trovo iscritto al n° 13 un disegno di legge, il quale è intimamente connesso con quello che abbiamo testè discusso.

PRESIDENTE. Onorevole Bortolucci, ella forse non era presente in principio della seduta.

Abbiamo trascorso un'ora per l'inversione dell'ordine del giorno, ed abbiamo poi deliberato di mantenerlo tal quale.

BORTOLUCCI. Si tratta d'un provvedimento d'interesse locale delle due provincie di Modena e Reggio.

PRESIDENTE. Ma tutti gli onorevoli colleghi che hanno parlato in principio di seduta hanno adoperato la loro eloquenza per dimostrare l'imprescindibile necessità di discutere altri disegni di legge; e per poter fare qualche cosa siamo venuti alla risoluzione di lasciar l'ordine del giorno tal quale.

BORTOLUCCI. Perdoni, signor presidente, io volevo pregare la Camera affinché, attesa la stretta connesità fra questi due disegni di legge, volesse permettere che prima di passare alla votazione di quello già discusso intorno alla rinnovazione delle ipoteche si discuta anche l'altro sotto il numero 13 dell'ordine del giorno intorno alle modificazioni della circoscrizione ipotecaria di Modena e Reggio.

PRESIDENTE. Allora ella fa la proposta che si discuta subito questo disegno di legge?

BORTOLUCCI. Sì, subito. Esso non darà luogo, lo spero, a discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Bortolucci propone che la Camera voglia invertire il suo ordine del giorno, e discutere subito il disegno di legge portante il numero 13 nell'ordine del giorno, e che riguarda modificazioni delle circoscrizioni ipotecarie nelle provincie di Modena e di Reggio d'Emilia.

Pongo a partito questa proposta dell'onorevole Bortolucci.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta è ammessa.)

Si passerà dunque alla discussione del disegno di legge n° 13 all'ordine del giorno.

Voci. Manca il ministro.

PRESIDENTE. Lo faremo chiamare.

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE CIRCA IL MODO DI RACCOLGERE LE PROVE GENERICHE NEI GIUDIZI PENALI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole De Crecchio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE CRECCHIO, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge intorno al modo di raccogliere le prove generiche nei giudizi penali. (V. *Stampato*, n° 107-A.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole De Crecchio della presentazione di questa relazione sul disegno di legge intorno al modo di raccogliere le prove generiche nei giudizi penali.

Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI
ALLE CIRCOSCRIZIONI IPOTECARIE NELLE PROVINCE DI
MODENA E REGGIO EMILIA.**

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge per modificazioni alle circoscrizioni ipotecarie nelle provincie di Modena e di Reggio d'Emilia.

CAPPONI, segretario, legge.

« Art. 1. A partire dal giorno in cui la presente legge diverrà obbligatoria, i territori dei comuni di Rolo, San Martino in Rio e Rubiera, staccati dalla provincia di Modena ed aggregati a quella di Reggio Emilia col decreto Farini 27 dicembre 1859, formeranno parte del circondario dell'ufficio ipotecario di questa ultima provincia.

« Art. 2. Le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche, le reiscrizioni e le trascrizioni relative agli immobili posti nei detti territori che dal giorno della attuazione del detto decreto Farini a quello in cui la presente legge andrà in vigore siano state effettuate tanto nell'ufficio delle ipoteche di Modena quanto in quello di Reggio saranno indistintamente e ad ogni effetto valide ed efficaci: salvi i diritti quesiti nei casi di sentenze passate in giudicato.

« Art. 3. Tutte però le iscrizioni, reiscrizioni e trascrizioni in qualunque tempo e fino al giorno dell'attuazione della presente legge effettuate nell'ufficio ipotecario di Modena riguardo ai suddetti immobili dovranno, per conservare il loro grado ed il loro effetto, essere trasportate nei registri dell'ufficio ipotecario di Reggio.

« Il trasporto si eseguirà in base a denuncia a quest'ultimo ufficio da farsi dagli interessati entro il termine di due anni dal giorno dell'attuazione della presente legge.

« Art. 4. La denuncia si opera mediante presentazione e deposito della nota autentica della iscrizione o reiscrizione o della trascrizione effettuata nell'ufficio di Modena unitamente a due copie conformi della nota medesima, nelle quali si aggiungerà la richiesta del trasporto, colla specificazione inoltre degli immobili ai quali il trasporto si dovrà intendere limitato nel caso in cui la nota comprendesse anche immobili rimasti aggregati al territorio della provincia di Modena.

« Il conservatore custodirà negli archivi in appositi volumi la nota autentica come titolo del trasporto e restituirà al richiedente una delle due copie apponendovi in calce il certificato da lui sottoscritto dell'effettuato trasporto colla data ed il numero d'ordine del medesimo.

« Art. 5. Le denuncie e trasporti indicati nei due

articoli precedenti saranno eseguiti senza pagamento di tassa e spesa di carta bollata.

« Art. 6. Le denuncie per trasporti presentate oltre il termine stabilito dall'articolo 3 andranno soggette al pagamento delle tasse e spesa di carta bollata, e non varranno che come nuova iscrizione o trascrizione dalla loro data quando abbiano le indicazioni volute dal Codice civile.

« Art. 7. Scaduto il detto termine portato dall'articolo 3, il conservatore dell'ufficio delle ipoteche di Modena non dovrà più comprendere nei certificati le iscrizioni, reiscrizioni e trascrizioni dalla presente legge assoggettate al trasporto, fuori del caso che si riferissero anche ad immobili posti in territori rimasti nel circondario del suo ufficio.

« Art. 8. Per le iscrizioni prese sotto le leggi anteriori al vigente Codice civile che non fossero ancora state rinnovate in relazione al disposto del secondo capoverso dell'articolo 41 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice stesso, terrà luogo di trasporto la rinnovazione da farsi entro il corrente anno a termini del detto capoverso.

« La rinnovazione sarà effettuata nell'ufficio ipotecario di Reggio sulla presentazione e deposito della nota autentica dell'iscrizione precedente, che sarà custodita dal conservatore delle ipoteche come titolo di trasporto a sensi ed in conformità del disposto dal precedente articolo 4.

« Se però la iscrizione da rinnovarsi comprendesse anche immobili posti fuori dei territori dei detti tre comuni e rimasti aggregati alla provincia di Modena, la rinnovazione dovrà farsi anche presso l'ufficio delle ipoteche di Modena.

« In questo caso le due note conformi occorrenti per ciascuna rinnovazione si restringeranno ad indicare soltanto gli immobili ai quali la rinnovazione sarà rispettivamente limitata in ognuno dei due uffici.

« A tali rinnovazioni verrà applicata la tassa proporzionale e fissa secondo le regole comuni.

« Art. 9. Le disposizioni del Codice civile relativamente alle persone cui incombe l'obbligo di eseguire le iscrizioni delle ipoteche, sono applicabili alle stesse persone, eccettuati i cancellieri ed i notai, anche per i trasporti prescritti dagli articoli precedenti. »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(È chiusa.)

Verremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. A partire dal giorno in cui la presente

legge diverrà obbligatoria, i territori dei comuni di Rolo, San Martino in Rio e Rubiera, staccati dalla provincia di Modena ed aggregati a quella di Reggio Emilia col decreto Farini 27 dicembre 1859, formeranno parte del circondario dell'ufficio ipotecario di questa ultima provincia. »

(È approvato, e lo sono del pari gli altri articoli fino al 7 inclusivamente.)

« Art. 8. Per le iscrizioni prese sotto le leggi anteriori al vigente Codice civile che non fossero ancora state rinnovate in relazione al disposto del secondo capoverso dell'articolo 41 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice stesso, terrà luogo di trasporto la rinnovazione da farsi entro il corrente anno a termini del detto capoverso.

« La rinnovazione sarà effettuata nell'ufficio ipotecario di Reggio sulla presentazione e deposito della nota autentica dell'iscrizione precedente, che sarà custodita dal conservatore delle ipoteche come titolo di trasporto a sensi ed in conformità del disposto dal precedente articolo 4.

« Se però la iscrizione da rinnovarsi comprendesse anche immobili posti fuori dei territori dei detti tre comuni e rimasti aggregati alla provincia di Modena, la rinnovazione dovrà farsi anche presso l'ufficio delle ipoteche di Modena.

« In questo caso le due note conformi occorrenti per ciascuna rinnovazione si restringeranno ad indicare soltanto gl'immobili ai quali la rinnovazione sarà rispettivamente limitata in ognuno dei due uffici.

« A tali rinnovazioni verrà applicata la tassa proporzionale e fissa secondo le regole comuni. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Devo avvertire come nel primo capoverso dell'articolo 8, parlandosi della rinnovazione delle iscrizioni a termini dell'articolo 41, si è detto, e con ragione: « terrà luogo di trasporto la rinnovazione da farsi entro il corrente anno a termini del detto capoverso. » Ora dopo la approvazione della legge poc'anzi discussa non è più possibile dire « entro il corrente anno. » Converterà cancellare queste parole « entro il corrente anno » e lasciare il resto dell'articolo tal quale è.

FORNACIARI, relatore. La Commissione trova perfettamente giusta la correzione suggerita dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Pongo a partito la soppressione proposta dall'onorevole ministro delle parole « entro il corrente anno. »

(È approvata.)

Metto a partito l'articolo 8 con questa correzione.

« Per le iscrizioni prese sotto le leggi anteriori al vigente Codice civile che non fossero ancora state rinnovate in relazione al disposto del secondo capoverso dell'articolo 11 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice stesso, terrà luogo di trasporto la rinnovazione da farsi a termini del detto capoverso.

« La rinnovazione sarà effettuata nell'ufficio ipotecario di Reggio sulla presentazione e deposito della nota autentica dell'iscrizione precedente, che sarà custodita dal conservatore delle ipoteche come titolo di trasporto a sensi ed in conformità del disposto dal precedente articolo 4.

« Se però la iscrizione da rinnovarsi comprendesse anche immobili posti fuori dei territori dei detti tre comuni e rimasti aggregati alla provincia di Modena, la rinnovazione dovrà farsi anche presso l'ufficio delle ipoteche di Modena.

« In questo caso le due note conformi occorrenti per ciascuna rinnovazione si restringeranno ad indicare soltanto gl'immobili ai quali la rinnovazione sarà rispettivamente limitata in ognuno dei due uffici.

« A tali rinnovazioni verrà applicata la tassa proporzionale e fissa secondo le regole comuni. »

(È approvato.)

« Art. 9. Le disposizioni del Codice civile relativamente alle persone cui incombe l'obbligo di eseguire le iscrizioni delle ipoteche, sono applicabili alle stesse persone, eccettuati i cancellieri ed i notai, anche per i trasporti prescritti dagli articoli precedenti. »

(È approvato.)

Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

1° Concorso dello Stato nella spesa dell'esposizione industriale di Milano;

2° Dichiarazione fra l'Italia e la Serbia per regolare temporaneamente il regime daziario fra i due paesi;

3° Proroga dei termini per la vendita dei beni ex-ademprivi di Sardegna;

4° Durata trentennaria senza bisogno di rinnovazione di iscrizioni di ipoteche e di privilegi;

5° Modificazioni delle circoscrizioni ipotecarie nelle provincie di Modena e Reggio d'Emilia.

Prego gli onorevoli deputati di voler venire a votare di mano in mano che saranno chiamati affinché si possa tener conto del nome degli assenti, che verranno pubblicati nella gazzetta ufficiale.

(Il segretario Capponi fa la chiama.)

PRESIDENTE. Dalla numerazione dei voti è risultato, ed io l'annuncio con dispiacere, che la Camera durante la votazione non si trovava in numero. Rin-

noveremo domani, alle 2, la votazione. Intanto il nome degli assenti sarà oggi pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* ed io inviterò gli assenti stessi ad intervenire domani.

La seduta è levata alle 5 50.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Rinnovamento dello scrutinio segreto sui progetti di legge:

a) Concorso dello Stato nella spesa dell'esposizione industriale nazionale di Milano;

b) Dichiarazione fra l'Italia e la Serbia per regolare temporaneamente il regime daziario fra i due paesi;

c) Proroga dei termini per la vendita dei beni ex-
ademprivili in Sardegna;

d) Durata trentennaria senza bisogno di rinnovazione di iscrizioni di ipoteche e di privilegi;

e) Modificazioni delle circoscrizioni ipotecarie nelle provincie di Modena e di Reggio d'Emilia.

2° Discussione del bilancio di prima previsione pel 1881 del Ministero di grazia e giustizia; e dell'entrata e spesa del Fondo per il culto.

Discussione dei disegni di legge:

3° Proroga del termine per l'applicazione dei misuratori dell'alcool;

4° Modificazioni della legge del 1859 intorno alla composizione e alle attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

5° Impianto di un siflicomio in Roma;

6° Riordinamento delle guardie doganali;

7° Iscrizione fra le nazionali della strada da Pian di Portis al confine austro-ungarico pel Monte Croce;

8° Convenzione per l'immersione di cavi sottomarini nello stretto di Messina e fra la Sicilia e Lipari;

9° Inchiesta sulle condizioni della marina mercantile italiana;

10. Tassa di fabbricazione degli olii di seme di cotone e sovratassa sui dazi di importazione;

11. Spesa per adattamento di locali ad uso della Commissione superiore dei pesi e delle misure;

12. Disposizioni circa gli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi delle provincie meridionali.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1880 — Tip. Eredi Botta.

